

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER LE STRUTTURE RICETTIVE

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia Welcome**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia Welcome" è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie, **abbinabili a scelta del Contraente**, a copertura dei rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica della struttura ricettiva, relativi ai beni dell'attività stessa (Incendio, Furto), nonché di quelli connessi all'attività svolta (Responsabilità Civile verso terzi, Cyber risk e Tutela Legale).



Che cosa è assicurato?

"Helvetia Welcome" assicura le strutture ricettive previste dal Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (D.Lgs. 23/05/2011 n. 79), cioè:

- le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere (come alberghi, villaggi, beauty farm),
 - le strutture ricettive extralberghiere (come agriturismi, residence, ostelli),
 - le strutture ricettive all'aperto (come campeggi),
- comprese quelle dotate di stabilimento balneare di proprietà.

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative, di tutelarti da **uno o più eventi indicati nelle seguenti sezioni**:

✓ **Incendio e altri danni ai beni:** le coperture di questa sezione possono essere in favore dei seguenti beni:

- **Fabbricato:** quando i locali nei quali si svolge l'attività sono di tua proprietà;
 - **Rischio Locativo:** quando i locali sono presi in affitto;
 - **Contenuto,** anche se di proprietà di terzi;
- sono assicurabili sia gli edifici costituenti la struttura principale sia le eventuali strutture secondarie.

La garanzia è prestata nella formula "All Risks", cioè sono assicurati i beni contro tutti gli eventi che potrebbero verificarsi, al netto di alcune esclusioni. La copertura, ad esempio, ti assicura contro i danni da incendio, fulmine, scoppio, fenomeno elettrico, danni da acqua, atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici e altri ancora. Sono comprese, inoltre, le spese di demolizione, sgombero e smaltimento rifiuti.

✓ **Furto:** puoi assicurare il contenuto della tua struttura ricettiva, anche se di proprietà di terzi, contro i danni da furto effettuato con rottura o scasso, con uso fraudolento di chiavi o perpetrato rimanendo clandestinamente all'interno dei locali. Sono assicurati anche i casi di rapina ed estorsione. Sono compresi inoltre i guasti e gli atti vandalici compiuti dai ladri durante il furto, la rapina e l'estorsione, consumati o tentati.

✓ **Cyber Risk:** questa garanzia prevede il risarcimento delle spese sostenute dall'assicurato, a seguito di un attacco informatico, per ripristino dei dati, violazione della privacy, dati confidenziali e sicurezza della rete, e tiene indenne l'assicurato dalle richieste di risarcimento derivanti da tali eventi.



Che cosa non è assicurato?

- × **Incendio ed altri danni ai beni:** Le garanzie non sono valide per gli immobili che non siano in buono stato di manutenzione e conservazione.
- × **Furto:** non sono assicurati beni contenuti all'interno di locali che non abbiano un'adeguata protezione e chiusura verso l'esterno.
- × **Cyber Risk:** l'assicurazione non opera per richieste di risarcimento pervenute prima della stipula dell'assicurazione, nonché per richieste di risarcimento ricevute anche successivamente ma conseguenti a fatti noti all'assicurato prima della stipula dell'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Incendio ed altri danni ai beni:** sono previsti dei limiti di indennizzo in percentuale alla somma assicurata. Sono, inoltre, esclusi i danni derivanti da usura, corrosione, effetti graduali degli eventi atmosferici, nonché i danni da mancata o insufficiente manutenzione. La polizza, inoltre, non copre i danni derivanti da alcuni eventi naturali di particolare intensità (quali ad esempio, maremoti ed eruzioni vulcaniche, valanghe, frane).
- ! **Furto:** sono previsti limiti di copertura con riferimento al singolo bene assicurato ed in percentuale alla somma assicurata. Sono esclusi i danni diretti derivanti da mancato godimento del bene assicurato.
- ! **Cyber Risk:** sono esclusi i danni causati con dolo dell'Assicurato e/o dei dirigenti e amministratori, le spese per modifiche e miglioramenti in occasione della rimessa in efficienza del sistema informatico, danni dovuti a software privi di licenza nonché rimborsi di riscatti pagati in caso di estorsione cyber.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):** puoi tutelare l'attività d'impresa dalle conseguenze economiche che possono derivare da danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività, comprese le attività complementari e accessorie. Puoi decidere di tutelarti anche per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro (R.C.O.) per i quali la struttura ricettiva sia ritenuta responsabile.

In alternativa alla garanzia Responsabilità civile verso terzi, è possibile assicurare la sola Responsabilità civile derivante dalla Proprietà degli immobili in cui è posta l'attività stessa (R.C.F.).

- ✓ **Tutela legale:** assicura, nei limiti del pacchetto da te acquistato, le spese legali sostenute dall'Assicurato e dai suoi dipendenti per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Puoi scegliere di assicurarti in caso di controversie di natura penale ed anche in caso di controversie di natura civile. Questa garanzia, fornita dalla Compagnia, è erogata da ARAG.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.

Personalizzazioni del rischio:

- **Estensioni di garanzia:** per ogni sezione possono essere sottoscritte anche una o più garanzie aggiuntive che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio. Puoi scegliere ad esempio di assicurare:
 - per Incendio ed altri danni ai beni, i danni da atti di terrorismo, da eventi catastrofali (terremoto, alluvione e inondazione), i danni indiretti, i danni ad alberi, parchi e giardini, i danni alle apparecchiature elettroniche;
 - nella sezione Furto, il furto di valori in cassaforte o armadi forti, di portavalori, di veicoli in rimesse, parcheggi riservati o all'aperto in aree delimitate;
 - nella sezione R.C.T. e R.C.O., i danni alle cose consegnate e non consegnate di proprietà dei clienti alloggiati e non, i danni ai veicoli in consegna e/o custodia, i danni derivanti da proprietà e gestione di piscine e strutture sportive, di stabilimenti balneari, di centri benessere e beauty farm; per alcune tipologie di attività, come ad esempio gli agriturismi, puoi inoltre scegliere di assicurare i danni a terzi derivanti da animali e le attività equestri;
 - nella sezione Tutela legale, l'opposizione a sanzioni amministrative.
- **Limitazioni di garanzia:** per la sezione Furto puoi ottenere uno sconto sul premio da te pagato, scegliendo di limitare la garanzia.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):** Non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi:
 - il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine all'Assicurato anche se con lui conviventi;
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e relativi familiari conviventi e non;
 - i dipendenti e i subappaltatori dell'Assicurato che subiscono un danno durante lo svolgimento dell'attività assicurata.
- ✗ **Nell'ambito della sola Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.):** la garanzia non è operante se:
 - l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione obbligatoria all'INAIL, qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato;
 - il rapporto o la prestazione di lavoro non sia svolto nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.
- ✗ **Tutela Legale:** sono escluse le vertenze tra l'assicurato e la Compagnia. La garanzia non è operante in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, nonché in caso di inabilitazione o interdizione del Contraente.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):** sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose. La garanzia non comprende la responsabilità civile per i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; sono esclusi i danni alle opere in costruzione e alle opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori, nonché i danni provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro.
- ! **L'assicurazione R.C.O.** non comprende i danni derivanti direttamente o indirettamente dall'amianto, nonché i danni derivanti direttamente o indirettamente da onde o da campi elettromagnetici. Sono inoltre esclusi i danni derivanti da mobbing, stalking, bossing, o simili azioni connotate da profilo illecito che siano causa di disagio lavorativo.
- ! **Tutela legale:** sono escluse le spese per vertenze concernenti il diritto di brevetto e simili, il diritto di famiglia e delle successioni, donazioni, in materia fiscale ed amministrativa, per prestazioni di servizi o forniture di beni, per la compravendita o la permuta di immobili.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono assicurabili soltanto le strutture ricettive ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.
- ✓ L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi Usa e Canada. Limitatamente ad USA e CANADA l'assicurazione opera relativamente a viaggi per trattative di affari e/o partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stand, purché direttamente effettuati dall'Assicurato. L'assicurazione R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.
- ✓ L'assicurazione Tutela legale prevede alcune limitazioni territoriali in funzione della tipologia di caso assicurativo.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto, e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di polizza poliennale con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dal contratto solamente se già trascorso il quinquennio con le modalità sopra indicate.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione multirischi per le strutture ricettive

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia Welcome

Data ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2023
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 170.291.896 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 99.108.885 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2022 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2022/presentation-fcr-2022.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti dei relativi massimali concordati con la Compagnia stessa.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da qualsiasi evento improvviso ed accidentale non espressamente escluso.

La Compagnia indennizza altresì:

- i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità o comunque prodotti allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso;
- le spese necessarie per rimuovere e ricollocare le cose mobili assicurate, nonché le spese necessarie per demolire, sgomberare, e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro;
- i danni ai beni assicurati conseguenti a sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 m da esse.

L'assicurazione comprende anche:

- i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi causa generati;
- i danni subiti dalle merci in refrigerazione, surgelazione, condizionamento;
- i beni presso terzi, comprese fiere e mostre;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli onorari dei periti.

✓ FURTO

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto del contenuto, anche se di proprietà di terzi, che si trovi all'interno dei locali della struttura ricettiva indicata nella scheda di polizza o nell'abitazione del gestore ubicata nello stesso indirizzo a seguito di:

- furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili, o vero praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- furto commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
- furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- rapina avvenuta nei locali, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- estorsione, intendendosi per tale solamente il caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato o i prestatori di lavoro siano costretti a consegnare le cose assicurate sotto la violenza o la minaccia diretta alle loro persone ed a quelle di altre, tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali;
- furto commesso dai prestatori di lavoro, purché si verifichino le seguenti circostanze:
 - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

L'assicurazione è estesa a:

- guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi impianti fissi, ai serramenti;
- atti vandalici avvenuti in occasione di furto od altro evento garantito dalla presente sezione, consumato o tentato.

La presente copertura comprende anche:

- il furto ed i guasti cagionati ai beni assicurati posti all'esterno dei locali ma all'interno dell'area recintata dell'esercizio (con esclusione degli stabilimenti balneari e campeggi);
- i danni materiali e diretti di scippo e rapina di cose e valori portati dai clienti, sempreché tali eventi siano avvenuti negli spazi comuni posti all'interno della struttura ricettiva, comprese eventuali pertinenze;

- i danni da furto e rapina dei beni assicurati, temporaneamente ubicati presso terzi, esposizioni, mostre, fiere, purché gli stessi non siano posti all'aperto;
- le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti i beni assicurati a seguito di sottrazione delle chiavi all'Assicurato dovuta a furto, rapina, estorsione, scippo;
- le spese di rifacimento dei documenti personali come patenti di guida, carte di identità e passaporti, sottratti all'Assicurato e/o Contraente e ai prestatori di lavoro.

✓ RESPONSABILITÀ CIVILE

La presente copertura si suddivide in:

- **Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.):** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta nella scheda di polizza, comprese quelle complementari ed accessorie. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- **Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.):** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
 - per gli infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'attività assicurata;
 - per danni cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente.

- **Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato (R.C.F.):** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per i danni derivanti dalla proprietà dei Fabbricati nei quali si esercita l'attività assicurata o di quelli descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

La garanzia assicurativa comprende inoltre gli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, recinzioni comunque costruite, parchi e giardini, alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive.

L'assicurazione comprende anche i danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei Fabbricati, restando inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori stessi;

La presente copertura comprende anche:

- i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico;
- la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo d'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro, in relazione alla guida di auto vetture, ciclomotori, moto cicli;
- la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, amministratore, titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- la responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dell'Assicurato dei quali lo stesso si avvalga per servizi di intrattenimento e animazione, baby sitting, baby club, per i danni cagionati a terzi, compresi i clienti; sono compresi i danni cagionati a terzi da fatto illecito dei minori affidati e dei danni subiti dai minori stessi durante il tempo in cui sono affidati alla sorveglianza dei soggetti non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvalga in forza di regolare contratto;
- la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio del fabbricato destinato all'attività assicurata e del relativo contenuto purché di proprietà dell'Assicurato o da lui legittimamente detenuto;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (compreso l'acquirente), causati dalle Cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto;
- i danni dovuti a vizio originario del prodotto per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nell'ambito della struttura ricettiva, durante l'attività promozionale od offerti in degustazione;
- la responsabilità civile derivante a società di leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente e/o all'Assicurato, non considerato terzo.

✓ CYBER RISK

La Compagnia, a seguito di un attacco informatico, tiene indenne l'Assicurato per:

- **Ripristino dei Dati:** la Compagnia risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato per:
 - ripristinare i dati riportandoli nella condizione in cui si trovavano immediatamente prima dell'attacco stesso;
 - ripristinare l'accesso al sistema informatico;
 - decontaminare il sistema informatico dal malware;
 - i servizi di pronto intervento informatico forniti dal service provider;
 - le attività di esperti nominati direttamente dalla Compagnia e/o dal service provider.
- **Violazione della privacy e violazione di dati confidenziali:** la Compagnia risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:
 - le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'evento assicurato in riferimento ad una richiesta di risarcimento;
 - ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei dati;
 - i servizi di monitoraggio del credito, del furto d'identità e dei social media, per una durata massima di sei mesi dall'evento, previo consenso scritto della Compagnia;
 - la difesa legale contro un'azione da parte di Organi di controllo;
 - i servizi relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di esperti, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, previo consenso scritto della Compagnia.Inoltre, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese legali) a seguito di una richiesta di risarcimento, anche da parte di prestatori di lavoro, determinata da:
 - un danno a
 - un furto di
 - un accesso non autorizzato a
 - una divulgazione a terzi non autorizzati di dati sensibili e/o dati personali contenute nel sistema informatico dell'Assicurato stesso.
- **Estorsione Cyber:** la Compagnia risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di estorsione cyber, per:
 - ripristinare i dati riportandoli nella condizione in cui si trovavano immediatamente prima dell'attacco stesso;
 - ripristinare l'accesso al sistema informatico;
 - decontaminare il sistema informatico dal malware;
 - i servizi di pronto intervento informatico forniti dal service provider;
 - le attività di esperti nominati direttamente dalla Compagnia e/o dal service provider;
- **Violazioni della sicurezza della Rete:** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese legali) a seguito di una richiesta di risarcimento da parte di terzi per:
 - un danno o un furto subito dal sistema informatico di terzi;
 - un attacco D.o.S. subito dal sistema informatico di terzi;
 - un danno ai beni di terzi.

✓ TUTELA LEGALE

La Compagnia assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.

Sono garantite:

- le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato;
- le operazioni di esecuzione forzata;
- le spese per la proposizione della querela.

L'Assicurato può scegliere tra:

- **Modulo difesa penale**, il quale garantisce:
 - una difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;

- una difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Entrambe le suddette prestazioni garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata;
- pacchetto sicurezza: la prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie, per i casi di contestazione d'inosservanza dei D. Lgs. 81/2008, 106/2009, 193/2007, 152/2006, 231/2001, Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale integrativa.
- **Modulo difesa civile**, il quale garantisce:
 - vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempimenti proprie o di controparte sempreché il valore in lite sia superiore a euro 200,00;
 - vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate;
 - vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente;
 - vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate;
 - vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente;
 - richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
 - ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Furto - Impianto d'allarme antifurto collegato	Si concorda che l'Assicurazione è prestata alla condizione che, durante i periodi di chiusura della struttura ricettiva, i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da un impianto di allarme volumetrico o perimetrale collegato ad un istituto di vigilanza o alle forze dell'ordine, in perfetta efficienza ed attivato ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali. L'attivazione di tale condizione comporta una riduzione del premio per la garanzia Furto. In caso di sinistro, qualora risulti che l'impianto non fosse operante come pattuito, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 30%, con il minimo pari alla franchigia prevista in polizza.
---	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Incendio ed altri danni ai beni", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:

Ricorso terzi	La Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile, comprese interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Danni indiretti	<u>Indennità aggiuntiva percentuale:</u> La Compagnia risponde degli eventuali danni indiretti conseguenti ad incendio o altro evento garantito. <u>Maggiori costi:</u> La Compagnia indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell'attività e debitamente documentate, sostenute durante il periodo di Indennizzo, per: <ul style="list-style-type: none"> - l'uso di macchine o di impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; - il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; - le lavorazioni presso terzi; - la fornitura di energia elettrica da parte di terzi; - gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;
Danni indiretti	<ul style="list-style-type: none"> - le spese sostenute per il trasferimento dei propri clienti presso altre strutture ricettive di pari livello in base alla differenza risultante dalla tabella prezzi.

<u>Merci in refrigerazione in aumento</u>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione.
<u>Fenomeno elettrico in aumento</u>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico.
<u>Spese di demolizione e sgombero in aumento</u>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro.
<u>Veicoli nelle rimesse e/o parcheggi riservati o all'aperto in aree delimitate</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti ai veicoli dei clienti in sosta nelle autorimesse e/o nell'area esterna recintata di esclusiva pertinenza della Struttura ricettiva. La garanzia comprende le parti accessorie, i pezzi di ricambio o singole parti di veicoli, esclusi le merci, il bagaglio e ogni altro indumento od oggetto.
<u>Alberi, parchi e giardini</u>	La Compagnia indennizza le spese di rimpiazzo degli esemplari danneggiati a seguito di una delle garanzie operanti, sempreché effettuato entro il termine di 12 mesi dal sinistro, escludendo da tali spese qualunque valore artistico o il deprezzamento per l'intero parco o giardino.
<u>Cose consegnate e non dai clienti</u>	La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli effetti personali e agli oggetti portati dai Clienti ospitati nella struttura ricettiva, consegnati o meno all'albergatore, in conseguenza di sinistro indennizzabile, esclusi veicoli e natanti e cose in essi contenute.
<u>Elettronica</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti dovuti a guasti e rotture accidentali, nonché a fenomeni elettrici da qualunque causa generati, alle apparecchiature elettroniche collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate. L'assicurazione comprende anche: <ul style="list-style-type: none"> - le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio italiano, a condizione che, per natura e costruzione, esse possano essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo; - i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei Dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa; - i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto di Programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.
<u>Terrorismo</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
<u>Terremoto</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto.
<u>Inondazione e alluvione</u>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dai beni assicurati da inondazione e alluvione, anche se provocata da terremoto.
<u>Differenziale storico artistico</u>	La Compagnia indennizza anche i costi derivanti dalle maggiori spese per ricostruzione, restauro o ripristino sostenuti a seguito di Sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche, e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.
<u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Furto", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo</u>	
<u>Portavalori</u>	L'Assicurazione è prestata anche contro il furto e la rapina di valori, a condizione che vengano commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
<u>Valori in cassaforte o armadi forti</u>	La garanzia è prestata per il furto, la rapina e l'estorsione di beni, valori e preziosi anche di proprietà dei clienti custoditi in cassaforte o armadi forti.
<u>Guasti cagionati dai ladri</u>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, l'assicurazione è estesa ai guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto od altro evento garantito dalla presente sezione, consumato o tentato, ai locali ed ai relativi impianti fissi, ai serramenti.

<p><u>Veicoli nelle rimesse, parcheggi riservati o all'aperto in aree delimitate e/o recintate</u></p>	<p>La garanzia è estesa anche al furto totale o parziale e alla rapina dei veicoli dei clienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posti in locale chiuso adibito a garage o autorimessa chiusa e coperta della struttura, a condizione che il furto sia avvenuto con effrazione o violazione delle difese esterne di edifici garages o autorimesse; - in aree aperte, seppur delimitate o recintate, purché i veicoli siano chiusi a chiave. Qualora le chiavi fossero affidate in custodia all'esercente, le stesse devono trovarsi in cassetti o armadi chiusi, all'interno dei locali dell'esercizio assicurato.
<p><u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u></p>	
<p><u>Cose consegnate e non consegnate di proprietà dei clienti</u></p>	<p>L'Assicurazione comprende i danni per i quali l'Assicurato sia responsabile verso i Clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.</p>
<p><u>Cose consegnate e non consegnate di proprietà dei clienti non alloggiati</u></p>	<p>La Compagnia risponde della responsabilità dell'albergatore per le cose consegnate e non consegnate dai clienti non alloggiati nella struttura ricettiva, ma che al momento del danno stanno usufruendo dei servizi della struttura stessa.</p>
<p><u>Danni ai veicoli dei clienti in consegna e/o custodia all'assicurato</u></p>	<p>L'assicurazione comprende i danni ai veicoli dei clienti in consegna e/o custodia all'Assicurato, a condizione che sia prevista ed eseguita la consegna delle chiavi del veicolo.</p>
<p><u>Danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di piscine, strutture sportive, palestre, organizzazione di attività sportive</u></p>	<p>L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi, compresi i Clienti, derivante dalla proprietà e/o gestione di piscine, anche coperte, palestre, strutture sportive quali, a titolo esemplificativo, campi da tennis anche coperti, campi da calcio e calcetto, purché ad esclusivo uso dei clienti dell'Assicurato e per attività non agonistiche e meramente amatoriali.</p> <p>È compresa anche la responsabilità derivante dalla pratica di attività sportive anche al di fuori della struttura assicurata e le escursioni, ad eccezione di attività subacquee, equestri, scalate di rocce, percorsi su vie ferrate e ghiacciai comprese le scalate degli stessi.</p> <p>La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà e/o gestione delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, escluse le tribune in ogni materiale costruite.</p>
<p><u>Trattamenti estetici, massaggi, cure termali, centri benessere e Beauty farm</u></p>	<p>L'assicurazione comprende i danni fisici derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico.</p>
<p><u>Noleggio di biciclette ed altre attrezzature sportive</u></p>	<p>L'assicurazione comprende anche la proprietà di biciclette e tandem ed altre attrezzature sportive concessi in noleggio dall'Assicurato ai propri clienti, sempreché gli stessi si trovino in buono stato di manutenzione e conservazione.</p>
<p><u>Stabilimenti balneari</u></p>	<p>L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalla proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari, purché gestiti dall'Assicurato, compreso il noleggio di barche e natanti non a motore con lunghezza inferiore a 6 metri, comprese le imbarcazioni di salvataggio.</p>
<p><u>Guide e/o accompagnatori</u></p>	<p>L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato o di persone alle dipendenze, nella qualità di accompagnatore o guida in gite, escursioni, passeggiate organizzati dall'Assicurato al di fuori dei locali assicurati ma nell'ambito della Regione di appartenenza.</p>
<p><u>Cinematografi, teatri, centri ricreativi, culturali, attività di intrattenimento, discoteche, sale da giochi</u></p>	<p>L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato nell'esecuzione di attività di intrattenimento anche in cinematografi, teatri, centri ricreativi, culturali, discoteche, sale da giochi ed è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia strumentale alla attività principale dichiarata dall'Assicurato, sia stato autorizzato dalle competenti autorità e che l'attività stessa venga svolta nel rispetto delle vigenti norme di legge.</p>
<p><u>Inquinamento accidentale</u></p>	<p>La garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati dalla fuoriuscita di sostanze di qualunque natura a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a rottura accidentale di impianti, macchinari e condutture.</p> <p>L'assicurazione comprende altresì le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro con l'obbligo da parte dell'Assicurato stesso di dare immediato avviso alla Compagnia.</p>

<u>Interruzione di attività di terzi</u>	Sono compresi i danni derivanti a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile.
<u>Attività equestri (sino a 10 cavalli) – garanzia aggiuntiva specifica per gli agriturismi</u>	<p>La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di passeggiate a cavallo e vale per i rischi inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla proprietà, utilizzo e custodia di equini; • all'utilizzo di cavalli e/o equini sellati da parte dei clienti ospiti o frequentatori all'interno o all'esterno dell'esercizio assicurato purché in presenza di accompagnatore alle dipendenze dell'Assicurato. <p>Sono altresì inclusi i danni subiti dai clienti che conducono gli animali, durante escursioni e passeggiate giornaliere o attività di maneggio, per le quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile.</p>
<u>Danni a terzi derivanti da animali – garanzia aggiuntiva specifica per gli agriturismi</u>	<p>L'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla proprietà o il possesso di animali domestici, da cortile e di altri animali facenti parti di "fattorie didattiche".</p> <p>La copertura assicurativa è estesa alla proprietà di allevamenti in genere di animali, compresi gli alveari.</p>
<u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia “Cyber Risk”, le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
<u>Danni da interruzione di attività</u>	La Compagnia indennizza l'Assicurato delle perdite che possono derivargli dall'interruzione totale o parziale dell'attività dovuta all'indisponibilità del sistema informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un attacco informatico. A tal fine, la Compagnia riconosce una diaria per ogni giorno di attività totale; per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la diaria è ridotta in proporzione.
<u>Danno reputazionale</u>	La Compagnia risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per avvalersi di esperti direttamente nominati dalla Compagnia e/o dal service provider che, a seguito di un attacco informatico, gestiscano la tutela dell'immagine e della reputazione dell'Assicurato stesso nel periodo immediatamente successivo, ma non oltre 7 giorni, alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data dell'evento.
<u>Responsabilità derivante da attività multimediale</u>	<p>La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese legali) a seguito di una richiesta di risarcimento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diffamazione o danno reputazionale; - violazione della proprietà intellettuale; - violazione o interferenza del diritto alla privacy; <p>in conseguenza dell'attività multimediale dell'Assicurato stesso.</p>
<u>PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standards)</u>	<p>La Compagnia risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remunerare l'attività di un esperto nominato direttamente dalla Compagnia e/o dal service provider che indaghi su una violazione dei dati relativi a carte di credito, di debito o carte prepagate; - ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS; - emettere nuovamente carte di credito, di debito o carte prepagate; <p>a causa di una violazione dello standard PCI-DSS dovuta ad un attacco informatico.</p>
<u>Cyber-crime</u>	<p>La Compagnia risarcisce l'importo illegalmente sottratto da un terzo all'Assicurato tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato; - alterazione dei dati nel sistema informatico; <p>sempreché non sia possibile il recupero di tali importi.</p>
<u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia “Tutela Legale”, le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
<u>Opposizione a sanzioni amministrative</u>	La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata nella scheda di polizza.

<u>Riforma fiscale e tributaria</u>	La prestazione opera esclusivamente per i procedimenti tributari e fiscali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. La prestazione opera a favore del Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.
<u>Responsabilità amministrativa</u>	La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei Conti nei confronti dell'Assicurato.
<u>Spese di resistenza</u>	La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.
<u>Retroattività</u>	La prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di terrorismo, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Terrorismo" qualora acquistata;
 - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, frane, valanghe e slavine, variazione della falda freatica, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Terremoto" qualora acquistata;
 - mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
 - inondazione e alluvione, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Inondazioni e alluvioni" qualora acquistata;
 - trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell'area di pertinenza dell'esercizio dei beni assicurati;
- salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto causale con i suddetti eventi.

La Compagnia non indennizza i danni di:

- guasti meccanici e fenomeni elettrici in genere, salvo i casi in cui vale l'estensione di garanzia "Fenomeno elettrico" e/o la garanzia aggiuntiva "Elettronica", qualora acquistata;
- guasti alle Apparecchiature Elettroniche, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Elettronica", qualora acquistata;
- anormale funzionamento, deperimento, usura, logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causati dal suo normale uso o funzionamento a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi.

La Compagnia non indennizza i danni causati da o dovuti a:

- crolli, collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di fabbricati e relative fondamenta, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- effetti graduali degli eventi atmosferici;
- polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore;
- mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze;
- animali o vegetali in genere, funghi, batteri od altri microrganismi;
- sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore od il fornitore dei beni assicurati;
- mancata o anormale o insufficiente manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, nonché costruzione o demolizione di fabbricati;

- mancata o anormale o insufficiente refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subita dalle merci, nonché fuoriuscita del fluido frigorifero, salvo i casi in cui vale l'estensione di garanzia "Merci in refrigerazione" qualora acquistata.

Si intendono sempre esclusi:

- i danni commessi con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- i danni causati da messa in esecuzione di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- i danni da frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di prestatori di lavoro, furto, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- i danni di natura estetica;
- i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno;
- i danni derivanti da attacco informatico;
- le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Danni indiretti", qualora acquistata;
- i danni causati da difetti dei beni assicurati visibili o noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- i maggiori costi di ripristino o restauro, dei beni assicurati aventi valore storico – artistico, rispetto ai costi sostenuti per la loro ricostruzione secondo le normali tecniche costruttive, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Differenziale storico artistico" qualora acquistata;

Non sono altresì assicurati:

- il valore dell'area, boschi, coltivazioni, animali in genere, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Alberi, parchi e giardini" qualora acquistata;
- veicoli iscritti al P.R.A., salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Veicoli nelle rimesse e/o parcheggi riservati o all'aperto in aree delimitate" qualora acquistata;
- aeromobili e natanti;
- tubazioni e cavi interrati, a meno che non siano contenuti e protetti da manufatti come canali o trincee;
- le cose e i valori portati dai clienti, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Cose consegnate e non dai clienti" qualora acquistata.

Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- perdita di capacità, da parte di sistemi e servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Relativamente ai danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio, la Compagnia non indennizza i danni:

- di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione non militare delle località in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre dieci giorni consecutivi, la Compagnia non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti, salvo i danni da incendio, scoppio ed esplosione, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Relativamente ai danni materiali e diretti ai beni assicurati direttamente causati da sovraccarico neve, la Compagnia non indennizza i danni:

- ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o Copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, impermeabilizzazioni a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Relativamente ai danni materiali e diretti ai beni assicurati direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine - salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Alberi, parchi e giardini" qualora acquistata - la Compagnia non risponde dei danni a:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;
- enti e merci all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione stabilmente fissati;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.

Relativamente ai danni materiali e diretti derivanti da spargimento ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve o grandine in fase di scioglimento, la Compagnia non indennizza i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento, quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da allagamenti, la Compagnia non indennizza i danni:

- causati da umidità, stillicidio, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, infiltrazione di acqua dal terreno;
- occlusione e/o rigurgito di fognature;
- avvenuti in fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione e/o riparazione o aperti su uno o più lati;
- causati da lucernari e/o serramenti lasciati accidentalmente aperti;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento, quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets;
- a beni e merci all'aperto;
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua o altro liquido a seguito di guasto o rottura degli impianti fissi automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, la Compagnia non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo.

Relativamente ai danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre, vetri, cristalli, insegne, la Compagnia non indennizza i danni:

- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature e danni di natura estetica in genere.

Con riferimento ai danni di fenomeno elettrico, la Compagnia non risponde dei danni:

- causati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti visibili o noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- ad apparecchiature elettroniche;
- ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti dei beni assicurati.

Con riferimento alle Merci in refrigerazione, la garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore, sempre che la Struttura ricettiva assicurata sia aperta.

Con riferimento agli Oneri di urbanizzazione, si precisa che sono comunque escluse multe, ammende e penali in genere, costi e/o oneri non riguardanti la ricostruzione del fabbricato, nonché i costi e/o oneri riferibili a leggi e/o regolamenti la cui

attuazione era obbligatoria per l'Assicurato al momento del sinistro e che lo stesso abbia o messo di attuare per qualsiasi motivo.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Ricorso Terzi", si precisa che l'Assicurazione non comprende i danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Danni Indiretti – Maggiori Costi", si precisa che la Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci e/o macchine e impianti dovuti ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che rallentino o impediscano le forniture, stato di guerra.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Veicoli nelle rimesse e/o parcheggi riservati o all'aperto in aree delimitate", si precisa che sono esclusi i danni causati da:

- uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine;
- inondazione, alluvione;
- allagamenti;
- terremoto.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Alberi, parchi e giardini", si precisa che sono sempre esclusi i danni causati dalla rimozione degli esemplari danneggiati o dal reimpianto di quelli nuovi.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Elettronica", si precisa che la Compagnia non indennizza i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dei beni assicurati; ovvero causati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- ad apparecchiature elettroniche prodotte da oltre 10 anni;
- che si verifichino, qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso.

Con particolare riferimento alle "Apparecchiature ad impiego mobile", si precisa che non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Con particolare riferimento ai "Danni ai dati, ai supporti ed ai programmi in licenza d'uso", si precisa che sono ad ogni modo esclusi i danni da virus informatici.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Terrorismo", si precisa che l'assicurazione non comprende:

- i danni, le perdite, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo;
- i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.

Con riferimento alla garanzia Aggiuntiva "Terremoto", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Con riferimento alla garanzia Aggiuntiva "Inondazioni e alluvioni", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
- dovuti ad atti di terrorismo;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a beni posti in locali interrati o seminterrati;

- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets;
- a enti mobili all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

Con riferimento alla garanzia Aggiuntiva "Differenziale Storico Artistico", si precisa che è esclusa qualunque perdita dovuta a deprezzamento.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla sezione "Incendio ed altri danni ai beni":

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI			
FRANCHIGIA SEMPRE OPERANTE	-	vedere scheda di polizza	-
Spese di demolizione e sgombero	-	-	10% dell'indennizzo, con il limite del 30% per i rifiuti tossici
Eventi socio-politici	10%, con il minimo della franchigia in scheda di polizza	-	80% delle somme assicurate alle partite Fabbriato e Contenuto
Sovraccarico neve	10%, con il minimo della franchigia in scheda di polizza	-	50% delle somme assicurate alle partite Fabbriato e Contenuto
Eventi atmosferici	10%, con il minimo della franchigia in scheda di polizza	-	somme assicurate
Grandine su fragili	10%, con il minimo della franchigia in scheda di polizza	-	20% delle somme assicurate alle partite Fabbriato e Contenuto
Spargimento ed eventuali infiltrazioni di acqua	-	½ franchigia in scheda di polizza	- € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per le spese di ripristino - € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo per danni da gelo
Allagamenti	10%, con il minimo della franchigia in scheda di polizza	-	30% delle somme assicurate alle partite Fabbriato e Contenuto, con il massimo di € 75.000,00
Fuoriuscita accidentale di acqua o altro liquido a seguito di guasto o rottura degli impianti fissi automatici di estinzione	-	franchigia in scheda di polizza	20% delle somme assicurate alle partite Fabbriato e Contenuto € 2.500,00 per spese di ricerca e ripristino del guasto
Rottura di lastre	-	franchigia in scheda di polizza	€ 2.000,00 per singola lastra
Beni di valore	-	franchigia in scheda di polizza	50% della somma assicurata alla partita Contenuto

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI			
Preziosi	-	franchigia in scheda di polizza	30% della somma assicurata alla partita Contenuto
Valori	-	franchigia in scheda di polizza	5% della somma assicurata alla partita Contenuto
Fenomeno elettrico	-	€ 250,00	€ 2.500,00 per sinistro
Merci in refrigerazione	10%, con il minimo di € 200,00	-	€ 3.000,00 per sinistro
Oneri di urbanizzazione	-	-	€ 10.000,00 per sinistro e per anno
Onorari dei periti	-	-	10% dell'Indennizzo, con il limite di € 2.500,00
Beni presso terzi, comprese fiere e mostre	-	-	10% della somma assicurata alla partita Contenuto

Ricorso terzi da incendio	-	-	somma assicurata indicata in scheda di polizza, ridotta al 10% per danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, agricole e servizi
Danni indiretti (garanzia aggiuntiva)	-	-	- Indennità Aggiuntiva: percentuale e somma assicurata indicate nella scheda di polizza - Maggiori costi: 10% somma assicurata Indennità aggiuntiva, con il massimo di € 30.000 per sinistro e per anno; periodo di indennizzo massimo 6 mesi; - Chiusura per disposizioni dell'autorità: 10% somma assicurata Indennità aggiuntiva, con il massimo di € 30.000 per sinistro e per anno
Merci in refrigerazione in aumento (garanzia aggiuntiva)	10%, con il minimo di €200,00	-	somma assicurata indicata in scheda di polizza
Fenomeno elettrico in aumento (garanzia aggiuntiva)	scoperto indicato in scheda di polizza	-	somma assicurata indicata in scheda di polizza
Spese di demolizione e sgombero in aumento (garanzia aggiuntiva)	-	-	somma assicurata indicata in scheda di polizza, con il massimo del 30% per i rifiuti tossici e nocivi
Alberi, parchi e giardini (garanzia aggiuntiva)	-	-	€ 15.000,00 per sinistro e anno
Cose consegnate e non dai clienti (garanzia aggiuntiva)	-	-	limite in scheda di polizza per sinistro e anno
Elettronica (garanzia aggiuntiva)	15% con il minimo di € 500,00 in caso di apparecchiature elettroniche non provviste di sistemi di protezione e stabilizzazione	-	- somma assicurata indicata in scheda di polizza; - 10% somma assicurata per apparecchiature ad impiego mobile; - 10% somma assicurata per danni ai dati, supporti di dati e programmi in licenza d'uso
Terrorismo (garanzia aggiuntiva)	scoperto indicato in scheda di polizza	-	limite indicato in scheda di polizza
Terremoto (garanzia aggiuntiva)	-	franchigia indicata in scheda di polizza	limite indicato in scheda di polizza
Inondazioni e alluvioni (garanzia aggiuntiva)	scoperto indicato in scheda di polizza	-	limite indicato in scheda di polizza
Differenziale storico artistico (garanzia aggiuntiva)	-	-	limite indicato in scheda di polizza

FURTO

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato e, qualora questi siano una persona giuridica, dai loro amministratori o soci a responsabilità illimitata nonché dalle persone del fatto delle quali l'Assicurato e/o Contraente deve rispondere;
- commessi od agevolati da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave da persone che occupino locali comunicanti con quelli con tenenti le cose assicurate;
- commessi od agevolati da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità limitata dell'Assicurato, se questi è una società;
- causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- di furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi in modo continuativo per più di 8 giorni per i valori e per più di 45 giorni per il contenuto;
- indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;

- perdita di capacità, da parte di sistemi e servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Relativamente alle strutture ricettive con apertura annuale, la garanzia è valida durante le ore di apertura della struttura stessa anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché nella struttura ricettiva vi sia la costante presenza dell'Assicurato, dei familiari o delle persone con lui coabitanti, o dei Prestatori di lavoro, o di persone incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati.

Relativamente alle strutture ricettive con apertura stagionale, la garanzia vale anche durante il periodo di chiusura della struttura ricettiva, ad eccezione di valori e preziosi e per la garanzia aggiuntiva "Portavalori" se prestata, per le quali la garanzia è limitata al solo periodo di apertura dell'esercizio medesimo.

Con riferimento al "Furto all'esterno dei locali in aree recintate", si precisa che l'assicurazione è operante solo se il Furto è stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relative chiavi) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Con riferimento allo "Scippo e rapina di Cose e Valori portati dai Clienti", si precisa che sono espressamente esclusi i veicoli, i natanti, le biciclette.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Valori in cassaforte o armadi forti", in caso di furto, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto stesso abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldello di arnesi simili.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Veicoli nelle rimesse, parcheggi riservati o all'aperto in aree delimitate e/o recintate", si precisa che sono esclusi motocicli e ciclomotori se non in autorimessa o simili locali chiusi a chiave.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla sezione "Furto":

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
SEZIONE FURTO			
FRANCHIGIA SEMPRE OPERANTE	-	5% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 2.500,00	-
Furto con mezzi di chiusura insufficienti	20%, con il minimo della franchigia sempre operante	-	somma assicurata per il contenuto
Furto in fabbricati comunque costruiti compresi bungalow e case mobili installate nelle strutture ricettive e destinate agli ospiti	20%, con il minimo della franchigia sempre operante	-	somma assicurata per il contenuto
Furto, rapina utilizzando veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso ad Assicurato o al Contraente	20%, con il minimo della franchigia sempre operante	-	somma assicurata per il contenuto
Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi impianti fissi	-	-	20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 2.000,00
Furto e rapina di beni di valore		franchigia sempre operante	50% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 15.000,00 per singolo oggetto
Furto e rapina di preziosi		franchigia sempre operante	10% della somma assicurata per il contenuto
Furto e rapina di valori		franchigia sempre operante	5% della somma assicurata per il contenuto
Furto all'esterno dei locali in aree recintate	15%, con il minimo di € 200,00	-	€ 5.000,00 per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa
Scippo e rapina di Cose e Valori portati dai Clienti	20%, con il minimo di € 250,00	-	€ 1.000,00 per sinistro e € 2.000,00 per anno

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
SEZIONE FURTO			
Contenuto presso terzi, esposizioni, mostre, fiere	10% con il minimo di euro 500,00	-	20% della somma assicurata, con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e anno

Sostituzione Serrature	-	-	€ 1.500,00 per sinistro e anno
Rifacimento dei documenti personali	-	-	€ 1.500,00 per sinistro e anno
Portavalori (garanzia aggiuntiva)	10%	-	somma assicurata indicata in scheda di polizza
Valori in cassaforte o armadi forti (garanzia aggiuntiva)	10%	-	somma assicurata indicata in scheda di polizza
Guasti cagionati dai ladri (garanzia aggiuntiva)	-	-	somma assicurata indicata in scheda di polizza
Veicoli nelle rimesse, parcheggi riservati o all'aperto in aree delimitate e/o recintate (garanzia aggiuntiva)	10% in caso di rapina o estorsione	-	somma assicurata indicata in scheda di polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, la garanzia "R.C.T." non comprende la responsabilità per i danni:

- provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- da furto;
- a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di beni dell'Assicurato o che lo stesso abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, salvo i casi in cui vale la condizione integrativa "Danni da incendio di cose di terzi" qualora acquistata;
- ad opere in costruzione e/o alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Interruzione di attività di terzi", qualora acquistata;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Cose consegnate e non consegnate di proprietà dei clienti", qualora acquistata;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Inquinamento accidentale" qualora acquistata;
- cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione o consegna a terzi;
- derivanti dalla conduzione di appartamenti locati a terzi in genere quali attività di affittacamere;
- derivanti dalla responsabilità civile per l'attività di tour operator ovvero di vettore dei viaggi organizzati;
- derivanti dalla proprietà ed utilizzo di giostre motorizzate eccetto quelle ad uso esclusivo dei clienti della Struttura ricettiva;
- derivanti dalla proprietà e gestione di impianti di risalita quali a titolo esemplificativo funivie, seggiovie, cabinovie, skilift;
- da responsabilità professionale;
- derivanti da:
 - perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica e/o software;
 - indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - ogni interruzione d'attività conseguente a quanto indicato ai due precedenti punti;
- derivanti dall'esercizio di stabilimenti balneari, discoteche, piscine, impianti ed attrezzature sportive; percorsi benessere e cure termali;
- derivanti da:
 - organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni;
 - organizzazione di corsi e/o percorsi a cavallo ed in generale ogni attività di tipo equestre.

L'Assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende la responsabilità per i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); oppure da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- da contagio del sangue, da sindrome da immunodeficienza acquisita, da prioni animali o comunque da patologie trasmesse dagli animali;

- da mobbing nelle sue varie forme, da straining, da stalking, da bossing, o da specifiche azioni connotate da profilo illecito che siano causa di disagio lavorativo;
- direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, interneto di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato
- detiene per conto di terzi;
- perdita di capacità, da parte di sistemi e servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Con particolare riferimento alla R.C.O., sono inoltre escluse le malattie professionali.

Con riferimento alla R.C.F., si precisa che l'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- attività esercitate nei fabbricati.

Con riferimento alle attività e servizi complementari e accessori che siano affidati in appalto o commissionati a terzi (persone fisiche o aziende), si precisa che si intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, prestatori di lavoro o addetti) che eseguono i lavori od i servizi per conto dell'Assicurato stesso.

Con riferimento alla "Committenza di veicoli a motore", si precisa che l'Assicurazione non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Con riferimento alla "Responsabilità Civile smercio", si precisa che l'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro 3 mesi dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. L'Assicurazione non opera inoltre se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Cose consegnate e non consegnate di proprietà dei clienti", si precisa che per valori e preziosi la garanzia è prestata soltanto se gli stessi sono custoditi in cassaforti, cassette o armadi di sicurezza qualora la sottrazione avvenga con effrazione dei mezzi di custodia. Inoltre, si chiarisce che la garanzia non vale per:

- veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
- cose non consegnate trovatesi presso stabilimenti balneari e strutture ricettive all'aperto.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Cose consegnate e non consegnate di proprietà dei clienti non alloggiati", si precisa che sono esclusi dalla garanzia:

- i valori se non riposti in mezzi di custodia;
- i veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
- le cose non consegnate, che si trovino presso stabilimenti balneari e strutture ricettive all'aperto.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Danni ai veicoli dei clienti in consegna e/o custodia all'assicurato", si precisa che sono esclusi i danni:

- durante la circolazione su strade ad uso pubblico o a questi equiparate;
- a motocicli se non custoditi o riposti in autorimesse o locali chiusi;
- a veicoli e motoveicoli non debitamente chiusi a chiave o con chiavi inserite o poste all'interno del veicolo medesimo;
- derivanti da mancato uso.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di piscine, strutture sportive, palestre, organizzazione di attività sportive", si precisa che i clienti dell'Assicurato non sono considerati terzi tra di loro. Si chiarisce inoltre che la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alla disciplina sportiva persone non ospiti delle strutture assicurate.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Trattamenti estetici, massaggi, cure termali, centri benessere e Beauty farm", si precisa che la garanzia assicurativa opera a condizione che l'applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità della copertura assicurativa ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza della polizza. L'efficacia della garanzia assicurativa è

subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla normativa che disciplina l'attività da essi svolta. Sono comunque esclusi:

- la responsabilità civile e professionale derivante all'Assicurato per fatto di personale medico e paramedico dipendente e non, operante all'interno della struttura;
- i danni da qualsiasi pretesa per mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- i danni conseguenti a patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Noleggio di biciclette ed altre attrezzature sportive", si precisa che è espressamente esclusa qualsivoglia copertura assicurativa riferita o riferibile a responsabilità dei clienti che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per l'utilizzo delle attrezzature, biciclette, tandem stessi da parte dei clienti in qualsiasi luogo essa avvenga.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Stabilimenti balneari", si precisa che sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da:

- circolazione o uso di barche a motore e natanti comprese moto d'acqua
- dalla proprietà e/o conduzione di pontili e ormeggi;
- dalla responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio o in uso.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Guide e/o accompagnatori", si precisa che sono espressamente escluse attività subacquee, scalate di rocce, percorsi su vie ferrate e ghiacciai comprese le scalate degli stessi. Inoltre, resta comunque esclusa ogni responsabilità riconducibile all'Assicurato in qualità di vettore o di organizzatore professionale di viaggi.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Cinematografi, teatri, centri ricreativi, culturali, attività di intrattenimento, discoteche, sale da giochi", si precisa che gli artisti e gli orchestrali non sono considerati terzi. Sono comunque esclusi i danni in relazione a spettacoli pirotecnici.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Inquinamento accidentale", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- di cui l'Assicurato debba rispondere a titolo di danno ambientale;
- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto nella scheda di polizza;
- cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

L'Assicurazione opera per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva specifica per gli Agriturismi "Attività equestri (sino a 10 cavalli)", si precisa che sono espressamente esclusi i danni:

- terreni coltivati e relative colture;
- derivanti dalla responsabilità personale di ciascun Cliente (come ad esempio contravvenzione di disposizione o ordine) fatto salvo quanto espressamente assicurato;
- organizzazione di gare, manifestazioni o altri eventi.

Per i danni subiti dai clienti, cavalieri o persone che conducono gli animali, durante le attività in maneggio ovvero passeggiate a cavallo per le quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile, la garanzia è operante esclusivamente per morte e/o lesioni personali gravi o gravissime.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva specifica per gli Agriturismi "Danni a terzi derivanti da animali", si precisa che sono espressamente esclusi i danni derivanti da attività di maneggio e attività equestre in genere.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla sezione "Responsabilità civile":

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE			
R.C.T.	-	vedere scheda di polizza, limitatamente ai danni a cose	massimale
R.C.O.	-	vedere scheda di polizza	massimale, con il limite di risarcimento per singolo prestatore di lavoro indicati in polizza

R.C.F.	-	€ 250,00 per i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	- - massimale - € 150.000,00 per sinistro e per anno per i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne
Danni derivanti dalla conduzione di spazi attrezzati al parcheggio di veicoli di terzi, dei Clienti e/o di prestatori di lavoro	-	€ 200,00 per veicolo danneggiato	massimale
GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE			
Mezzi di trasporto sotto carico e scarico	-	€ 200,00 per veicolo danneggiato	massimale
Responsabilità civile personale	-	-	- massimale R.C.T. per danni alle persone considerate terzi (escluso l'Assicurato/Contraente); - massimale R.C.O. per lesioni corporali gravi e gravissime agli altri prestatori di lavoro
Danni da incendio di cose di terzi	-	-	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Responsabilità civile smercio	-	-	10% del massimale R.C.T., con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno
Cose consegnate e non consegnate di proprietà dei clienti (garanzia aggiuntiva)	10%, con il minimo di € 250,00, ridotto a € 100,00 per danni da lavatura, stiratura, smacchiatura	-	- limiti di risarcimento indicati in scheda di polizza, - 20% limite per cose non consegnate, con il massimo di € 1.500,00 per attrezzature sportive dei clienti riposte in locali adibiti a deposito; - 20% limite per cose non consegnate, con il massimo di € 1.500,00 per danni da lavatura, stiratura, smacchiatura nel caso di più Clienti danneggiati da un unico evento il limite per sinistro ed anno è pari: - a 10 volte i limiti indicati in scheda di polizza per Cliente, in caso di sottrazione, danneggiamento e/o deterioramento; - a € 250.000,00 in caso di distruzione o deterioramento in seguito ad incendio, esplosione, scoppio
Cose consegnate e non consegnate di proprietà dei Clienti non alloggiati (garanzia aggiuntiva)	10%, con il minimo di € 250,00	-	limite indicato in scheda di polizza
Danni ai veicoli dei clienti in consegna e/o custodia all'assicurato (garanzia aggiuntiva)	-	€ 200,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Inquinamento accidentale (garanzia aggiuntiva)	10%, con il minimo di € 2.500,00	-	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Interruzione di attività di terzi (garanzia aggiuntiva)	10%, con il minimo di € 2.500,00	-	massimale R.C.T. per danni a cose, con il massimo di € 250.000,00 per anno
Attività equestri (sino a 10 cavalli) (garanzia aggiuntiva per gli Agriturismi)	-	€ 500,00 per danni a cose	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Danni a terzi derivanti da animali (garanzia aggiuntiva per gli Agriturismi)	-	€ 500,00	€ 250.000,00 per sinistro e per anno

CYBER RISK

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Base, l'assicurazione non comprende:

- le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della predetta polizza, anche se non notificati ad altri assicuratori;
- i danni causati con dolo dell'Assicurato e/o dei dirigenti e amministratori;
- le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza del sistema informatico;
- i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;
- i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, guerra;

- i danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo il sinistro non abbia alcuna relazione con suddetti eventi;
- i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
- i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
- i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato;
- i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione del sistema informatico che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- i danni dovuti a un errore di programmazione;
- il pagamento di multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- il rimborso di riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una Estorsione cyber;
- i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing provider;
- i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del sistema informatico;
- i danni dovuti a decesso, lesioni fisiche e danni a cose;
- i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali, salvo quanto previsto nella rubrica "Che cosa è assicurato?";
- le richieste di risarcimento avanzate da o per conto di:
 - un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'Assicurato;
 - società controllate dall'Assicurato;
 - un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo;
 - una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;
 - un soggetto giuridico in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario;
 - qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto;
- i danni relativi a servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a terzi;
- i danni dovuti a errore umano di un Outsourcing provider;
- i danni relativi a responsabilità contrattuali;
- i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio descritto o illustrato tramite l'attività multimediale;
- i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web che non richiedano la registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web non direttamente controllati dall'Assicurato;
- i danni derivanti da mancata rimozione di contenuti da siti o pagine web direttamente controllati dell'Assicurato a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi,
- i danni derivanti da errori, omissioni o negligenza nell'esercizio dell'attività

Si precisa inoltre che la presente assicurazione è operante per i sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- perdita di capacità, da parte di sistemi e servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standards)", si precisa che l'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in possesso, al momento del sinistro, di una certificazione PCI DSS in corso di validità.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla sezione "Cyber Risk":

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
SEZIONE RISCHI INFORMATICI			
Violazione della privacy e violazione di dati confidenziali	-	€ 1.000,00 per spese legali	massimale
Violazione della sicurezza della Rete	-	€ 1.000,00	massimale
Danni da interruzione di attività (garanzia aggiuntiva)	-	12 ore per evento	massimo 180 gg per sinistro ed anno assicurativo
Danno reputazionale (garanzia aggiuntiva)	-	€ 1.000,00	massimale
Responsabilità derivante da attività multimediale (garanzia aggiuntiva)	-	€ 1.000,00	massimale
PC-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standards) (garanzia aggiuntiva)	-	€ 1.000,00	massimale
Cyber-crime	-	vedere scheda di polizza	Limite indicato in scheda di polizza

TUTELA LEGALE

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non opera per i sinistri relativi:

- al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- alla materia fiscale ed amministrativa, salvo i casi per cui valgono le garanzie aggiuntive "Opposizione a sanzioni amministrative" e/o "Riforma fiscale e tributaria", qualora acquistate;
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ad attività connesse al settore nucleare, ai danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- alla compravendita o alla permuta di immobili;
- ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi contratti di fornitura o posa in opera di materiali od impianti;
- all'affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
- alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- all'esercizio della professione o dell'attività medica o di operatore sanitario;
- a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- a vertenze con la Compagnia;
- all'adesione ad azioni di classe (class action).

Inoltre, con riferimento alla presente garanzia, si chiarisce che:

- le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per sinistro;
- le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio;
- non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato;
- sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
- l'assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza;
- la Compagnia e/o ARAG non si assume il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Si precisa che la prestazione di difesa penale per delitti dolosi – comprese le violazioni in materia fiscale ed amministrativa - opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Con riferimento al “Modulo Difesa Civile”, si precisa che tutte le prestazioni, al netto delle richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, valgono esclusivamente in favore del contraente.

In relazione alla prestazione ricorso all’Autorità Giudiziaria per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali, si precisa che sono escluse le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Opposizione a sanzioni amministrative”, si precisa che sono escluse le sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Riforma fiscale e tributaria”, si precisa che le spese relative al ricorso sono rimborsate solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Responsabilità amministrativa”, si precisa che la prestazione opera solo qualora il giudizio si concluda con:

- sentenza di condanna per colpa grave,
- archiviazione di rito, archiviazione per mancanza di danno o nel caso in cui lo stesso sia venuto meno, o sentenza di non doversi procedere, salvo il caso in cui siano contestate all’Assicurato condotte di natura dolosa;
- sentenza di assoluzione per colpa lieve o comunque per carenza di colpa grave, anche con compensazione delle spese legali, nei casi in cui l’Ente Pubblico di appartenenza opponga rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle Spese legali;
- sentenza di assoluzione per definitivo proscioglimento, nei casi in cui l’Ente Pubblico di appartenenza opponga rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle *Spese legali* per conflitto di interessi.

In tutti gli altri casi la prestazione non opera.

La Compagnia non anticiperà alcuna somma nel corso del procedimento e rimborserà le spese di difesa sostenute in caso di archiviazione o quando la sentenza sia passata in giudicato.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Spese di resistenza”, si precisa che la stessa non opera nel caso in cui:

- l’assicurazione di Responsabilità civile copra il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento (a titolo esemplificativo perché l’assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite);
- il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

Inoltre, la copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l’accertamento tecnico preventivo antecedente l’intervento dell’assicuratore di Responsabilità civile.

L’operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Retroattività”, si precisa che la prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto, purché l’Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della polizza. La difesa penale relativa ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell’assicurato prima della decorrenza della polizza non sono compresi nell’assicurazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Denuncia di sinistro:

- **INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI**

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:

- darne avviso all’intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all’area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l’apposita funzione dedicata;
- per i danni causati da incendio presumibilmente doloso, esplosione, scoppio, atti vandalici e dolosi, fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere tempestivamente trasmessa alla Compagnia;

Cosa fare in caso di sinistro?

- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

• **FURTO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- darne avviso all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 48 ore da quando ne ha avuto conoscenza; il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere tempestivamente trasmessa alla Compagnia;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose rubate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- denunciare tempestivamente la sottrazione di Titoli di credito anche al debitore nonché esperire (se la legge lo consente) la procedura di ammortamento;
- presentare, a richiesta della Compagnia, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al Sinistro.

• **RESPONSABILITÀ CIVILE**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario oppure alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui il Contraente o l'Assicurato siano venuti a conoscenza ed i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente pervenuti.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente o l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti a norma della legge infortuni.

• **CYBER RISK**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- contattare immediatamente il Service Provider DXC:
 - telefonando dall'Italia: numero verde **800 569678**;
 - telefonando dall'estero: **+39 06 41722556**;
- fornire prova dell'evento assicurato;
- rispettare tutte le raccomandazioni fornite dalla Compagnia e/o dal service provider;
- comunicare alla Compagnia, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti;
- comunicare alla Compagnia, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi circostanza che possa dare origine a una richiesta di risarcimento e/o ad un sinistro:
 - precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una richiesta di risarcimento;
 - fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima del potenziale danno;
- comunicare alla Compagnia, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi sinistro;

Cosa fare in caso di sinistro?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - comunicare alla Compagnia, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un evento assicurato; - non ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi richiesta di risarcimento senza il preventivo consenso scritto della Compagnia. <p>• TUTELA LEGALE</p> <p>L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia e/o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>La denuncia del sinistro deve pervenire alla Compagnia e/o ad ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.</p> <p>L'Assicurato deve informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è affidata a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>Con riferimento alle garanzie "Incendio ed altri danni ai beni", "Furto" e "Cyber Risk" la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile", la Compagnia provvede tempestivamente al pagamento del risarcimento dopo aver stabilito l'ammontare di quest'ultimo.</p>

 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p> <p>Frazionamento: In alternativa al pagamento annuale del premio, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio è gravato dall'addizionale di frazionamento del 3%.</p>
<p>Rimborso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se la Compagnia esercita il diritto di recesso in caso sinistro, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. • Con specifico riferimento alla garanzia "Furto", qualora a seguito del sinistro la Compagnia decidesse di recedere dall'assicurazione, la stessa rimborsa il premio imponibile non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere. • Se la Compagnia esercita il diritto di recesso relativamente alla garanzia aggiuntiva "Terrorismo", la Compagnia rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. In tal caso, inoltre, nel caso in cui l'Assicurato decida di recedere dall'intero contratto, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al periodo di rischio non corso.

	<ul style="list-style-type: none"> • Relativamente alla garanzia “Tutela Legale”, nei casi di fallimento, concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell’azienda, nonché nei casi di inabilitazione, interdizione, sospensione o radiazione del Contraente cui consegue la risoluzione del contratto stesso sorge l’obbligo della Compagnia al rimborso del premio pagato e non goduto.
--	--

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La polizza può essere emessa con durata annuale o poliennale, sia nella forma con tacito rinnovo che in quella senza tacito rinnovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo caso (forma a tacito rinnovo), in assenza di disdetta, il contratto di durata non inferiore all’anno si rinnova automaticamente, ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza contrattuale, per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza; • nel secondo caso (forma senza tacito rinnovo) la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto. <p>Si precisa che qualora venga acquistata la garanzia Cyber risk, la polizza ha durata annuale.</p> <p>Carenza: la garanzia Tutela Legale viene prestata trascorsi <u>3 mesi dalla data di effetto della polizza, qualora non si tratti di danno o presunto danno causato o subito dall’assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa.</u></p>
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.</p> <p>In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p>
Risoluzione	<p><u>Oltre a quanto rappresentato all’interno del DIP:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Terrorismo” (attivabile nell’ambito della sezione “Incendio e altri danni ai beni”), qualora la Compagnia eserciti il diritto di recesso in relazione a tale garanzia aggiuntiva, è riconosciuta all’Assicurato la facoltà di recedere dall’intero contratto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro la data in cui il recesso ha effetto.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da strutture ricettive, che necessita di una protezione a copertura dei rischi relativi ai beni dell’attività stessa, e in particolare dei rischi di incendio ed altri eventi che possono colpire il fabbricato ed il contenuto, nonché di quelli connessi all’attività svolta, derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e dalla responsabilità civile verso i prestatori d’opera oppure derivanti da attacco informatico.</p> <p>Le strutture ricettive a cui il prodotto è dedicato sono quelle previste dal Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strutture ricettive alberghiere e paralberghiere (come alberghi, villaggi, beauty farm); • strutture ricettive extralberghiere (come agriturismi, residence, ostelli); • strutture ricettive all’aperto (come campeggi), <p>comprese quelle dotate di stabilimento balneare di proprietà, che si trovino in buono stato di conservazione e manutenzione.</p>	



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 22,98%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - E-mail: reclami@helvetia.it . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia**

Assicurazione multirischi per le strutture ricettive

Helvetia Welcome

Condizioni di Assicurazione

Mod. H993 - Ed. 11/2022

Per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

INDICE

GLOSSARIO	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	9
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI.....	11
SEZIONE FURTO	20
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	24
SEZIONE CYBER RISK	31
SEZIONE TUTELA LEGALE	35
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	40
<i>NORME RELATIVE ALLA SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI E ALLA SEZIONE FURTO.....</i>	<i>40</i>
<i>NORME RELATIVE ALLA SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI.....</i>	<i>41</i>
<i>NORME RELATIVE ALLA SEZIONE FURTO</i>	<i>43</i>
<i>NORME RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI</i>	<i>43</i>
<i>NORME RELATIVE ALLA SEZIONE CYBER RISK</i>	<i>44</i>
<i>NORME RELATIVE ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE.....</i>	<i>45</i>

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.

Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Allagamento	Rilevante e inusuale accumulo di acqua conseguente a formazione di ruscelli o ad accumulo d'acqua all'esterno dei fabbricati, non dovuto a inondazione e/o alluvione o acqua condotta.
Apparecchiature elettroniche	Sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, terminali P.O.S. (Point of sale), fotocopiatrici, stampanti, macchine per scrivere e calcolare, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, centralini telefonici, impianti telefax, apparecchi elettromedicali, apparecchi audiovisivi impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme.
Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	Apparecchiature elettroniche che, per natura e costruzione, possono essere trasportate ed utilizzate in luoghi diverse che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione; devono intendersi in ogni caso esclusi macchine fotografiche, telefoni cellulari, palmari e similari.
Archivi	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
Armadi Forti	Armadi, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm; • Movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo; • Serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; • Peso minimo 100 kg.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Beni in leasing	I beni utilizzati dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività, oggetto di un contratto di locazione finanziaria.
Beni di valore	I quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d'arte che non costituiscono merci di pertinenza dell'attività; le collezioni e/o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere le collezioni di oggetti non preziosi; gli oggetti di argenteria, i tappeti, gli arazzi, le pellicce.
Cassaforte	Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche minime: <ul style="list-style-type: none"> ➤ pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.); ➤ movimento di chiusura: <ul style="list-style-type: none"> - Manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; - Rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; ➤ peso minimo: 200 kg. Le casseforti di peso inferiore ai 200 kg debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.
Cliente	Persona regolarmente registrata, secondo la vigente normativa, che dispone dell'alloggio nella struttura ricettiva o dispone dell'area attrezzata per la sosta.
Compagnia	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia ed eventuali Imprese Coassicuratrici.
Contenuto	I seguenti beni inerenti l'attività assicurata, anche se posti nell'area di pertinenza della struttura ricettiva assicurata, o nell'abitazione e dell'esercente comunicante con la stessa: <ul style="list-style-type: none"> • mobilio, arredi ed attrezzatura della Struttura ricettiva assicurata, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), mezzi di locomozione anche elettrici non iscritti al PRA quali, a titolo esemplificativo, golf cars; • insegne e cartelloni pubblicitari posti nell'ubicazione indicata in Polizza o nelle immediate vicinanze della struttura ricettiva assicurata;

	<ul style="list-style-type: none"> • macchinari e apparecchiature elettroniche, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura o macchinario inerente l'attività della Struttura ricettiva assicurata, escluso quanto destinato alla vendita; • beni di valore, preziosi e valori, • merci e scorte inerenti l'attività della Struttura ricettiva assicurata; • effetti personali di proprietà dell'esercente la struttura ricettiva assicurata, dei suoi Familiari e prestatori di lavoro; <p>Sono comprese eventuali opere di abbellimento od utilità attuate dal locatario nei locali occupati, quali rivestimenti, decorazioni e simili nonché eventuali installazioni supplementari, da non considerarsi immobili per natura o per destinazione in quanto trasferibili e riutilizzabili. Sono esclusi gli archivi e ogni impianto rientrante nelle definizioni di Fabbricato (salvo migliorie edili e/o impiantistiche di cui al punto precedente), nonché le Cose dei clienti.</p>
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Collezioni	Raccolte ordinate secondo determinati criteri di oggetti di una stessa specie e categoria.
Copertura	Il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose (vale solo per sezione RC)	Gli oggetti materiali e gli animali.
Cose portate e non consegnate	Effetti ed oggetti personali portati nella struttura ricettiva dal Cliente durante il tempo nel quale lo stesso dispone dell'alloggio, esclusi veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.
Cose portate e consegnate	Effetti ed oggetti personali dati in custodia dal cliente all'esercente l'attività ricettiva, ad un membro della sua famiglia o ad un suo prestatore di lavoro, esclusi veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.
Danno liquidabile	L'ammontare del danno ottenuto dai risultati delle stime peritali, senza tener conto di eventuali franchigie, scoperti, limiti di indennizzo.
Dati	Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (esempio: testo, immagini, video, <i>software</i>), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: <ul style="list-style-type: none"> • a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; • per azione meccanica o termica esplodono; sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A, nonché successive modifiche ed integrazioni.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	Impossessamento di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurla a consegnare la cosa stessa
Fabbricato	L'intera costruzione edile, compresi: <ul style="list-style-type: none"> • opere murarie e di finitura compresi serramenti fissi, infissi e relative lastre, opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box e simili); • cancelli, recinzioni, tettoie, pensiline, campi e attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine e spazi per la balneazione (purché ad uso esclusivo dei clienti e dei loro ospiti), giardini o parchi (anche se con piante d'alto fusto); • impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento (anche autonomo) e di condizionamento d'aria, pannelli solari e impianti fotovoltaici, ascensori, montacarichi, montascale, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione con l'esclusione di impianti posti al servizio di singole unità abitative quali antenne televisive o per radio-amatori e di unità commerciali o artigianali esistenti anche se detti impianti sono installati in aderenza al fabbricato stesso quali, a titolo esemplificativo, canne fumarie, impianti di condizionamento, insegne, tende parasole ed installazioni esterne, dehors, pensiline o tettoie poste all'interno del fabbricato o negli spazi ad esso adiacenti. Sono altresì escluse le cose di proprietà di terzi anche se stabilmente installate sul fabbricato assicurato quali, a titolo esemplificativo, ripetitori telefonici e cartelloni pubblicitari; tappezzerie, tinteggiature, parquet e moquette, affreschi e statue non aventi valore artistico.
Franchigia	La somma che, per ogni Sinistro, viene detratta dal danno liquidabile e che resta a carico dell'Assicurato.

Furto	L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 del Codice Penale.								
Incendio	La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto-estendersi e propagarsi.								
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.								
Indennizzo	L'importo ottenuto detraendo dal danno liquidabile la franchigia e/o lo scoperto quando previsti, entro la somma assicurata o il limite di indennizzo convenuto.								
Infiammabili	<p>Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Tipo A</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • gas combustibili • liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C • sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili • sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano; <p><i>Tipo B</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C; <p><i>Tipo C</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C • ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 (allegato V).</p> <p>Si conviene tra le Parti la seguente equivalenza:</p> <table> <tr> <td>* infiammabili di Tipo</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>* coefficienti di equivalenza</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>40</td> </tr> </table> <p>ovvero 10 Kg di infiammabili di Tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di Tipo B o a 400 Kg di infiammabili di Tipo C.</p>	* infiammabili di Tipo	A	B	C	* coefficienti di equivalenza	1	10	40
* infiammabili di Tipo	A	B	C						
* coefficienti di equivalenza	1	10	40						
Inondazione, alluvione	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.								
Intermediario	La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.								
Lastre	Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, esistenti nei fabbricati.								
Limite di indennizzo	L'importo massimo che la <i>Compagnia</i> si impegna a corrispondere in caso di Sinistro.								
Massimale	L'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia in relazione alle garanzie di responsabilità civile prestate.								
Merci speciali	<ul style="list-style-type: none"> • celluloidi (grezza ed oggetti di); • espansite; • schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; • materie plastiche espanse o alveolari; • imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci). 								
Partita	L'insieme delle cose appartenenti ad una o più categorie assicurate con un'unica somma assicurata.								
Periodo di indennizzo	Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del Sinistro, che ha inizio al momento del Sinistro stesso e ha la durata massima indicata nelle Condizioni di Assicurazione. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.								
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.								
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per l'Assicurazione.								
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge nell'esercizio dell'attività e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.								

Preziosi	I gioielli, gli oggetti anche solo in parte in platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.
Programmi in licenza d'uso	Le sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che vengono utilizzate in base ad un contratto con il fornitore leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Primo rischio assoluto	La forma di assicurazione che non prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.
Rapina	L'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Compagnia per danni causati a terzi dall'Assicurato.
Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scasso	La forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati, tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.
Scheda di Polizza	Sezione della Polizza indicante tipologia di coperture assicurative e relative condizioni economiche, ivi incluso il valore assegnato ai beni assicurati, il premio di riferimento e i limiti economici di copertura
Scippo	L'impossessamento della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto	La percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del «colpo di ariete» non sono considerati scoppio.
Serramento	Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei fabbricati.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Solaio	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni di finitura.
Somma assicurata	L'importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle garanzie prestate in polizza.
Struttura ricettiva	Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, strutture ricettive extralberghiere e strutture ricettive all'aperto, come da glossario specifico.
Struttura ricettiva stagionale	Struttura ricettiva aperta fino a nove mesi all'anno.
Supporto dati	I dispositivi informatici (esempio: dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i dati.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; sono esclusi maremoti e tsunami.
Terrorismo	Un atto inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Tetto	Il complesso degli elementi destinati a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.
Traboccamento	La fuoriuscita di liquidi non dovuta da occlusione, causata da incapacità degli impianti al servizio del fabbricato o parte di esso a smaltire l'acqua piovana.
Valore intero	la forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Valori	Il denaro, i titoli di credito, i documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere.
Vendita a distanza	Il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario o della Compagnia e del Contraente.

Vetro antisfondamento	Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm; può essere altresì costituito da unica lastra di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
------------------------------	--

GLOSSARIO SPECIFICO CYBER RISK

Attacco informatico	L'atto doloso, il malware, l'errore umano, l'attacco D.o.S., il furto contro il sistema informatico dell'Assicurato.
Attività multimediale	Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dell'Assicurato, l'utilizzo di social media o via e-mail.
Atto doloso	Qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un danno o di ottenere l'accesso illegittimo ai dati al sistema informatico o alle reti dell'Assicurato.
Circostanza	<ul style="list-style-type: none"> qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta dell'Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della polizza; qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento e/o ad un evento assicurato.
D.o.S. (Denial of Service)	Qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il sistema informatico dell'Assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione dati che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del sistema informatico stesso e dei servizi di rete, esaurendone le risorse. Sono inclusi nella definizione anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service), intendendosi per tali gli attacchi che partono da più computer e possono avvenire a livello di rete, di applicazione o di una combinazione di entrambi.
Danno	L'alterazione, la cancellazione o il danneggiamento di dati quali, a titolo esemplificativo, dati sensibili o dati personali presenti nel sistema informatico dell'Assicurato
Data di retroattività	La data prima della quale l'accadimento di un evento assicurato non viene coperto dall'assicurazione. I limiti di indennizzo indicati in polizza non si intendono in alcun modo incrementati per effetto della retroattività.
Dati	Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (esempio: testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
Dati personali	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato) che identifica o rende identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica
Dati sensibili	Le informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).
Diaria	l'importo che viene corrisposto all'Assicurato per ogni giorno di interruzione totale della propria attività.
Dirigenti e amministratori	Qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario o altro personale avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell'Assicurato.
Errore di programmazione	L'errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del sistema informatico e/o un'elaborazione errata dei dati.
Errore umano	L'errore operativo o la negligenza (esempio: la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un prestatore di lavoro che comporta un danno.
Esperto	Qualsiasi persona fisica o giuridica nominata direttamente dalla Compagnia e/o dal Service provider.
Estorsione Cyber	Qualsiasi minaccia credibile da parte di un terzo con l'intento di causare un Evento assicurato, al fine di richiedere denaro all'Assicurato.
Evento assicurato	Qualsiasi attacco informatico, richiesta di risarcimento, estorsione Cyber, Cyber crime.
Franchigia temporale	La parte di danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in ore di inattività totale o parziale successive al sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato
Furto	Qualsiasi copia o appropriazione illecita di dati sensibili, dati personali e dati, dal sistema informatico dell'Assicurato.
Hardware	I componenti fisici di un qualunque sistema informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i dati, incluso il Supporto dati.
Infrastruttura	Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatore stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del sistema informatico dell'Assicurato.
Internet service	L'insieme dei servizi necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:

	<ul style="list-style-type: none"> • gli "internet providers" responsabili della fornitura del servizio e dell'hardware necessario all'accesso e uso di internet; • i fornitori di servizi DNS; • altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (esempio: sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e al funzionamento di internet.
Intranet	La rete di dati aziendale privata.
Malware	Qualsiasi software o codice dannoso (esempio: virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del sistema informatico dell'Assicurato.
Organo di controllo	Qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di dati personali, in conformità con qualsiasi legge sulla protezione della privacy.
Outsourcing provider	Qualunque terzo che fornisce servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato. Non sono considerati outsourcing provider i soggetti che forniscono internet service, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.
Piano di risposta all'emergenza	Qualsiasi piano di emergenza, definito e implementato dall'Assicurato, al fine di gestire e mitigare l'impatto provocato da un evento assicurato.
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge nell'esercizio dell'attività e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Sono esclusi i dirigenti e amministratori.
Rete	Il gruppo di sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di dati.
Richiesta di risarcimento	Qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte di un terzo nei confronti dell'Assicurato, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.
Riscatto	Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un terzo in connessione con una estorsione cyber.
Service provider	Il soggetto indicato in polizza che fornisce all'Assicurato, in caso di sinistro, i servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione e/o la gestione dello stesso.
Servizi	I servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione e/o la conservazione del sistema informatico.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione e/o la richiesta di risarcimento.
Sistema informatico	L'Hardware, l'infrastruttura, il software, i supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i dati.
Spese legali	Eventuali costi, spese, compensi, per esperti, avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell'Assicurato nelle opportune sedi.
Supporto dati	I dispositivi informatici (esempio: dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i dati.
Terzo	Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, dirigenti e amministratori, prestatori di lavoro.

Elenco e definizione della tipologia di Strutture ricettive assicurate dalla Polizza

1) Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere

Albergo	La Struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
Albergo diffuso	Struttura ricettiva che offre alloggio in edifici separati ma solitamente vicini tra loro nei quali i tipici servizi di ricevimento e portineria vengono offerti in un edificio centrale collocato a breve distanza.
Bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale	Strutture ricettive a conduzione familiare, organizzate e gestite direttamente da privati in modo professionale; offrono alloggio e prima colazione nell'unità immobiliare messa a disposizione purché funzionalmente collegata e nella quale siano presenti spazi familiari di condivisione.
Motels:	Alberghi particolarmente attrezzati per soste di breve durata (automobili, T.I.R., imbarcazioni) e che forniscono alla propria clientela servizi di assistenza, riparazione e rifornimento di carburante.
Residenze turistico alberghiere	Residenze turistico alberghiere, dette anche alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi che, a differenza degli hotels, contestualmente al mero alloggio pernottamento, offrono alla clientela servizi accessori, come ad esempio l'uso autonomo della cucina in dotazione, in unità abitative arredate di uno o più locali.
Residenze d'epoca alberghiere	Strutture ricettive la cui offerta è principalmente dedicata a clientela altamente qualificata in cerca di alloggio in immobili o complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico e nei quali mobili ed arredi siano rigorosamente d'epoca o di particolare livello artistico.
Residenze della salute / beauty farm	Alberghi nei quali spicca come caratteristica principale o comunque importante l'offerta di soggiorni con cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.
Villaggi	Alberghi residenziali nei quali la centralizzazione dei servizi e la dislocazione degli alloggi in più stabili facenti parte di uno stesso complesso rappresentano l'elemento distinguente; generalmente sono inseriti in aree attrezzate per il soggiorno e lo svago della propria clientela.

2) Strutture ricettive extralberghiere

Alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica	Locali destinati ad alloggi ubicati in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge. Si intendono esclusi i fabbricati destinati ad attività agricola.
Attività ricettive in esercizi di ristorazione	Camere con accesso indipendente, ubicate nello stesso complesso immobiliare in cui ha sede un esercizio di ristorazione gestite in modo complementare dal medesimo titolare.
Attività ricettive in residenze rurali	Dette anche Country house, strutture ubicate in ville padronali o fabbricati rurali, utilizzate per attività sportivo-ricreative, composte da camere con eventuale angolo cottura e che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.
Casa per ferie a livello imprenditoriale	Struttura ricettiva attrezzata per dare soggiorno a singole persone o gruppi in cui il cliente tipo è rappresentato dai dipendenti o da altri soggetti convenzionati (e relativi familiari) degli stessi enti pubblici, solitamente senza fini di lucro e dediti al conseguimento di finalità sociali, culturali, sportive o assistenziali, e delle stesse aziende che le gestiscono direttamente, al di fuori dei tipici canali commerciali, allo scopo di offrire ai dipendenti stessi ed ai loro familiari opportunità di soggiorno e svago.
Centri soggiorno studi	Strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.
Esercizio di affittacamere a livello imprenditoriale	Strutture ricettive con camere, nelle quali oltre all'alloggio possono essere forniti anche servizi complementare, dislocate in più appartamenti mobiliati ma ubicate nello stesso stabile.
Foresterie per turisti	I collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, più in generale, le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che offrono ospitalità, al di fuori dei normali canali commerciali, a singoli soggetti e/o a gruppi organizzati da enti e associazioni operanti nel settore del turismo sociale e giovanile con lo scopo di conseguire finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.

Ostelli per la gioventù	Strutture ricettive gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni rivolte ai giovani ed ai loro accompagnatori per soggiorni e pernottamenti di breve durata.
Residenze d'epoca extralberghiere	Strutture ricettive extralberghiere la cui offerta è principalmente dedicata a clientela altamente qualificata in cerca di alloggio in immobili o complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico e nei quali mobili ed arredi siano rigorosamente d'epoca o di particolare livello artistico.
Strutture ricettive - Residence	Complessi immobiliari, gestiti in forma imprenditoriale e costituiti da una o più strutture composte da appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti che ne fanno richiesta per soggiorni non inferiori a tre giorni.
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico a livello imprenditoriale	Case o appartamenti offerti in affitto a turisti per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi. Arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, non offrono alcun servizio di tipo alberghiero e possono essere gestite sia in forma imprenditoriale che non (fino ad un massimo di quattro unità abitative) ovvero con una gestione non diretta affidata dai proprietari ad agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica esterne che, in tal caso, si occupano sia della promozione della struttura che della relativa locazione.
3) Strutture ricettive all'aperto	
Campeggio/Camping	Struttura ricettiva delimitata da area recintata e attrezzata di spazi per la sosta e soggiorno di ospiti provvisti anche di mezzi autonomi di pernottamento quali tende, roulotte, caravan, ovvero struttura dotata di alloggi quali Bungalow e case mobili per il soggiorno.
Campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche	Aree di ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi di legge. Si intendono esclusi i fabbricati destinati ad attività agricola.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata del *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *Premio* successivi, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Il *Premio* è sempre determinato per periodi di *Assicurazione* di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I Premi debbono essere pagati all'*Intermediario* autorizzato a cui è stata assegnata la *Polizza* oppure alla Compagnia.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto dalla *Compagnia* o dal *Contraente*.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Compagnia*, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del *Rischio*.

Gli aggravamenti di *Rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, la *Compagnia* può recedere dall'*Assicurazione*.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

La *Compagnia*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di *premio*, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della *polizza* ed il termine del periodo di *assicurazione* per il quale è stato corrisposto il *premio* stesso.

Art. 7 - Durata e rinnovo dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'*Assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Nel caso di durata poliennale:

- se il contratto ha durata superiore a cinque anni, il *Contraente*, trascorso il quinquennio, può esercitare la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di trenta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (Art. 1899 del Codice Civile);
- se il contratto ha durata superiore a due anni e fino a cinque il *Contraente* può esercitare la suddetta facoltà solo alla scadenza indicata in polizza;
- in entrambi i casi, la *Compagnia* applicherà una riduzione di *Premio* rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale la cui misura è indicata in *Polizza*.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni altrimenti previsto dall'art.1901, 2° comma, del Codice Civile.

Per i casi nei quali la Legge o la *Polizza* si riferiscono al periodo di *Assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*Assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione*.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il *Contraente* deve dare avviso alla *Compagnia* dell'esistenza e/o successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso *Rischio* ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Se il *Contraente* omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la *Compagnia* non è tenuta a corrispondere l'*Indennizzo*.

Art. 10 - Rinvio alle norme di Legge

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni Generali di *Assicurazione* valgono le norme di legge.

Art. 11 - Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

Art. 12 - Procedimento di mediazione e Foro competente

Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie relative alla presente *Polizza* devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione le Parti, in assenza di accordo, possono adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dalla presente *Polizza*.

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, può essere quello del luogo dove ha sede la direzione della *Compagnia* o l'*Intermediario* cui è assegnata la *Polizza* o dove il *Contraente* ha la sua sede legale.

Art. 13 - Ispezione alle cose assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il *Contraente* e/o *Assicurato* hanno l'obbligo di fornire le indicazioni ed informazioni richieste.

Art. 14 - Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni alle quali l'*Assicurato* è tenuto devono essere fatte direttamente alla *Compagnia* o all'*Intermediario* assicurativo al quale è assegnata la *Polizza*, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, o altra valida forma scritta.

Art. 15 - Diritto di ripensamento (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)

Il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione* entro **14 giorni** dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- format disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *premio* versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli **oneri fiscali e previsti** (eventualmente) **dalla legge**.

Il *Contraente* **NON** può recedere se:

- **l'*assicurazione* è stata vincolata;**
- **è stato denunciato un *sinistro* prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.**

Per i *sinistri* avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il *premio* restituito al *Contraente*.

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Art.1 - Operatività della garanzia - Classificazione Fabbricati

Le condizioni ed il *Premio* della presente sezione sono determinate sulla base della dichiarazione del *Contraente* che i *Fabbricati* assicurati o contenenti i beni assicurati siano ascrivibili alla Classe di *Fabbricato* indicata in Scheda di *Polizza* avente le seguenti caratteristiche costruttive:

A. FABBRICATO TRADIZIONALE

Classe 1: Strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del *Tetto*, coperture, pareti esterne, *Solai* e coibentazioni in materiali *incombustibili*; le strutture in legno lamellare sono parificate a *incombustibili*; nei *Fabbricati* a più piani fuori terra sono tollerate le strutture portanti del *Tetto* in legno;

Classe 2: Strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di *Copertura* del *Tetto* in materiali *incombustibili*, *Solai* e armatura del *Tetto* comunque costruiti.

B. FABBRICATO IN BIOEDILIZIA MASSICCIA

edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche della costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra e realizzata con le seguenti caratteristiche:

- edificio a Chalet (tipo Blockhaus): Elementi strutturali in legno lamellare di spessore non inferiore a 80mm e altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale, costituenti le pareti strutturali dell'opera. Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm.
Solai dividenti i piani e strutture portanti del *Tetto* comunque costruite, manto di *Copertura* in materiali *incombustibili*
- edificio "a pareti portanti stratificate" (tipo "MHM" o "XLAM"):
 - assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate.
 - i *Solai* e le strutture portanti del *Tetto* sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm.
 - manto di *Copertura* in materiali *incombustibili*

C. FABBRICATI COMUNQUE COSTRUITI compresi bungalow e case mobili installate nelle strutture ricettive e destinate agli ospiti

Tolleranze nelle caratteristiche dei fabbricati

FABBRICATO TRADIZIONALE: Classi 1 e 2 - Nelle pareti esterne e nella *Copertura* del *Tetto* è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili purché, se di materiale espanso, rivestito da materiale incombustibile.

FABBRICATO IN BIOEDILIZIA MASSICCIA: È consentito l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad esempio fibrogesso o cartongesso) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

L'Assicurazione è prestata a condizione che i *Fabbricati*, le relative pertinenze, siti nelle ubicazioni indicate in *Scheda di Polizza*, siano in buono stato di manutenzione e conservazione.

Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso (qualunque ne sia la causa) avvenuto durante il periodo di validità della *Polizza*. L'*Assicurazione* è prestata per tutte le cose immobili e mobili, secondo la loro propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate in *Polizza*, ivi comprese, salvo diversa pattuizione, le cose di terzi.

La *Compagnia* indennizza altresì:

- i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità o prodotti dall'*Assicurato* o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso;
- le spese necessarie per rimuovere e ricollocare le cose mobili assicurate, nonché le spese necessarie per demolire, sgomberare, e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria «Tossici e nocivi» di cui al D.lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla concorrenza del 10% dell'*Indennizzo* pagabile, *Partita per Partita*, a termini di *Polizza*, fermo quanto disposto dall'Art. 7 - Limite massimo dell'*indennizzo* delle Norme che Regolano i Sinistri. Il *Limite di indennizzo* per i rifiuti tossici, nocivi è il 30% del limite del 10% sopraindicato.
- i danni ai beni assicurati conseguenti a sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di *Apparecchiature Elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 m da esse.

L'*Assicurazione* opera con l'applicazione della *Franchigia* indicata nella *Scheda di Polizza*, salvo franchigie diverse eventualmente previste alle singole garanzie.

Art. 3 - Danni esclusi dall'assicurazione

- a) La *Compagnia* non è obbligata in alcun caso per i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
- 1) atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di *Terrorismo*;
 - 2) Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3) *Terremoto*, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, frane, valanghe e slavine, variazione della falda freatica;
 - 4) mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
 - 5) *Inondazione e Alluvione*;
 - 6) trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell'area di pertinenza dell'esercizio dei beni assicurati;
- salvo che l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non ebbe alcun rapporto causale con i suddetti eventi.
- b) La *Compagnia* non indennizza i danni di:
- 1) guasti meccanici e fenomeni elettrici in genere;
 - 2) guasti alle *Apparecchiature Elettroniche*;
 - 3) anormale funzionamento, deperimento, usura, logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causati dal suo normale uso o funzionamento a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi.
- c) La *Compagnia* non indennizza i danni causati da o dovuti a:
- 1) crolli, collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di *Fabbricati* e relative fondamenta, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
 - 2) effetti graduali degli eventi atmosferici;
 - 3) polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore;
 - 4) mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze;
 - 5) animali o vegetali in genere, funghi, batteri od altri microrganismi;
 - 6) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua;
 - 7) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore od il fornitore dei beni assicurati;
 - 8) mancata o anormale o insufficiente manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, nonché costruzione o demolizione di *Fabbricati*;
 - 9) mancata o anormale o insufficiente refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subita dalle merci, nonché fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in quest'ultimo caso la *Compagnia* è obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- d) Si intendono sempre esclusi:
- 1) i danni commessi con dolo dell'*Assicurato*, del *Contraente*, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
 - 2) i danni causati da messa in esecuzione di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei *Fabbricati*, macchinari ed impianti;
 - 3) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
 - 4) i danni da frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di *Prestatori di lavoro*, *Furto*, *Rapina*, *saccheggio*, *Estorsione*, *malversazione*, *Scippo* e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
 - 5) i danni di natura estetica;
 - 6) i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di *Fabbricati* resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di *Polizza*);
 - 7) i danni derivanti da un *Attacco informatico*, così come definito nel Glossario specifico *Cyber risk*;
 - 8) le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
 - 9) i danni causati da difetti dei beni assicurati visibili o noti al *Contraente/Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*;
 - 10) i maggiori costi di ripristino o restauro, dei beni assicurati aventi valore storico - artistico, rispetto ai costi sostenuti per la loro ricostruzione secondo le normali tecniche costruttive.

Art. 3.1 - Danni esclusi dall'assicurazione - Rischio informatico

L'assicurazione non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'*Assicurato* o di dati che l'*Assicurato* detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).

Art. 4 - Beni esclusi dall'assicurazione

La Polizza non copre:

- a) il valore dell'area, boschi, coltivazioni, animali in genere;
- b) veicoli iscritti al P.R.A.;
- c) aeromobili e natanti;
- d) tubazioni e cavi interrati, a meno che non siano contenuti e protetti da manufatti come canaletti o trincee;
- e) le Cose e i Valori portati dai Clienti.

Art. 5 - Delimitazioni di garanzia sempre operanti

A. Relativamente ai danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in occasione di:

- I. **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;**
- II. **atti di sabotaggio,**

la Compagnia non indennizza i danni:

- di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del *Fabbricato* e delle recinzioni;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di "**Occupazione non militare**" delle località in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre dieci giorni consecutivi, la *Compagnia* non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti, (salvo i danni da *Incendio*, *Scoppio* ed esplosione) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo della *Franchigia* indicata nella *Scheda di Polizza* e con un *Limite di indennizzo* pari al 80% delle *Somme assicurate* alle partite *Fabbricato* e *Contenuto*.

B. Relativamente ai danni materiali e diretti ai beni assicurati direttamente causati da **Sovraccarico neve,**

la *Compagnia* non indennizza i danni:

- ai *Fabbricati* non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del *Tetto* ed al loro contenuto;
- ai *Fabbricati* in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detta ristrutturazione sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o *Copertura* costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- a lucernari, vetrate e *Serramenti* in genere, impermeabilizzazioni a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo della *Franchigia* indicata nella *Scheda di Polizza* e con un *Limite di indennizzo* pari al 50% delle *Somme assicurate* alle partite *Fabbricato* e *Contenuto*.

C. Relativamente ai danni materiali e diretti ai beni assicurati direttamente causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine**

la *Compagnia* non risponde dei danni a:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne ed antenne e simili installazioni esterne;
- enti e merci all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione stabilmente fissati;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.

La garanzia si intende prestata anche per i danni materiali direttamente causati da bagnamento per effetto di grandine, pioggia e neve ai beni assicurati all'interno dei *Fabbricati*, purché avvenuti attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai *Serramenti* dalla violenza degli eventi atmosferici.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo della *Franchigia* indicata nella *Scheda di Polizza*.

D. Relativamente ai danni direttamente causati da **grandine** a:

- *Serramenti*, vetrate e lucernari in genere e a quanto contenuto nei *Fabbricati* con tali in fissi;
- lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica e quanto contenuto nei *Fabbricati* con tali coperture;
- Pannelli solari e fotovoltaici,

la garanzia è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo della *Franchigia* indicata nella *Scheda di Polizza* e con un *Limite di indennizzo*, *Partita per Partita*, pari al 20% delle *Somme assicurate* alle partite *Fabbricato* e *Contenuto*.

E. Relativamente ai danni materiali e diretti derivanti da **spargimento ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve o grandine in fase di scioglimento**, verificatisi a seguito di ingorghi, traboccamenti e/o rotture accidentali anche causate da gelo o da eventi atmosferici, di tubazioni, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti, relativi ad impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei *Fabbricati* assicurati o contenenti le cose assicurate (compresi elettrodomestici ivi esistenti), la *Compagnia* non indennizza i danni:

- causati da umidità, stitlicidio, *Traboccamento* o rigurgito di fognature pubbliche, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento, quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets.

L'Assicurazione comprende:

- sino alla concorrenza di euro 5.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, le spese per la ricerca e il ripristino di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi nei quali si è verificato l'ingorgo, il *Traboccamento* o la rottura accidentale, nonché le spese necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del *Fabbricato*;
- sino alla concorrenza di euro 2.500,00 per e per anno assicurativo i danni causati da gelo con l'esclusione di quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa o dell'erogazione di energia termica o elettrica.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* pari al 50% della *Franchigia* indicata nella *Scheda di Polizza*.

F. Relativamente ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da **Allagamenti**, la *Compagnia* non indennizza i danni:

- causati da umidità, stillo, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, infiltrazione di acqua dal terreno;
- occlusione e/o rigurgito di fognature;
- avvenuti in *Fabbricati* in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione e/o riparazione o aperti su uno o più lati;
- causati da lucernari e/o *Serramenti* lasciati accidentalmente aperti;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento, quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets;
- a beni e Merci all'aperto;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo della *Franchigia* indicata nella *Scheda di Polizza* e con un *Limite di indennizzo*, *Partita per Partita*, pari al 30% delle somme assicurate alle partite *Fabbricato* e *Contenuto* con il massimo di euro 75.000,00 per *Sinistro*.

G. Relativamente ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da **fuoriuscita accidentale di acqua o altro liquido** a seguito di guasto o rottura degli impianti fissi automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni,

La *Compagnia* non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo.

L'Assicurazione comprende, sino alla concorrenza di euro 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, le spese per ricercare il guasto, nonché per riparare e sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del *Fabbricato*.

La presente garanzia è prestata a *Primo Rischio assoluto* con l'applicazione della *Franchigia* e con il *Limite di indennizzo*, *Partita per Partita*, pari al 20% delle Somme assicurate alle partite *Fabbricato* e *Contenuto*.

H. Relativamente ai danni materiali e diretti a seguito di **rottura di lastre, vetri, cristalli, insegne**, la *Compagnia* non indennizza i danni:

- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature e danni di natura estetica in genere.

L'Indennizzo comprende il costo di rimpiazzo delle *Lastre* con altre analoghe e la relativa messa in opera. La presente garanzia è prestata a *Primo Rischio assoluto* e con un *Limite di indennizzo* di euro 2.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

I. Relativamente agli enti sottoindicati la *Compagnia* non indennizza importo maggiore del:

- 50% della *Somma assicurata* per la *Partita* *Contenuto* per i *Beni di Valore*;
- 30% della *Somma assicurata* per la *Partita* *Contenuto* per i *Preziosi*;
- 5% della *Somma assicurata* alla *Partita* *Contenuto* per i *Valori*;

siano essi riferiti al *Contenuto* della *Struttura ricettiva* assicurata o al *Contenuto* dell'abitazione del gestore coesistente.

Art. 6 - Franchigie

Nel caso in cui un unico *Sinistro* abbia interessato più garanzie relative alla Sezione "Incendio ed altri Danni ai Beni" che prevedono applicazione di *Franchigia* diverse, si conviene di applicare un'unica *Franchigia*, pari a quella più elevata.

ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti)

Art. 7 - Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'Art. 3 – Danni esclusi dall'assicurazione comma b), punto 1), la *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi causa generati.

La *Compagnia* non risponde dei danni:

- a) causati da usura o carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti visibili o noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore;

- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- e) ad *Apparecchiature Elettroniche*;
- f) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti dei beni assicurati.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di euro 250,00 e con un *Limite di Indennizzo* di euro 2.500,00 per *Sinistro*.

La presente estensione di garanzia è prestata a *Primo Rischio assoluto*.

Art. 8 - Mercì in refrigerazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 3 - Danni esclusi dall'assicurazione comma c), punto 9), *ferme restando le altre esclusioni e salvo quanto di seguito espressamente derogato*, la *Compagnia* risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, surgelazione, condizionamento, a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- a) gli eventi previsti dalla presente *Polizza*;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo euro 200,00 e con un *Limite di Indennizzo* di euro 3.000,00 per ciascun *Sinistro*.

La presente estensione di garanzia è prestata a *Primo Rischio assoluto*.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore, sempre che la *Struttura ricettiva* assicurata sia aperta.

Art. 9 - Oneri di urbanizzazione

La *Compagnia* risponde, nell'ambito delle somme assicurate alle rispettive partite, dei costi e/o oneri che dovessero gravare sull'*Assicurato* e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Sono comunque escluse multe, ammende e penali in genere, costi e/o oneri non riguardanti la ricostruzione del *Fabbricato*, nonché i costi e/o oneri riferibili a leggi e/o regolamenti la cui attuazione era obbligatoria per l'*Assicurato* al momento del *Sinistro* e che lo stesso abbia omesso di attuare per qualsiasi motivo.

La presente estensione di garanzia è prestata a *Primo Rischio assoluto*, fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per ciascun *Sinistro* e anno assicurativo.

Art. 10 - Onorari dei periti

In caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* e di nomina del perito di parte di cui all'Art.3 "Procedura per la valutazione del danno" delle "Norme che regolano i Sinistri - Norme relative alla Sezione Incendio ed altri danni ai beni e alla Sezione Furto", la *Compagnia* rimborsa, fino alla concorrenza del 10% dell'*Indennizzo* con il limite di euro 2.500,00, le spese e gli onorari di competenza del perito nominato dal *Contraente* conformemente al disposto delle Norme che regolano i Sinistri, nonché la quota parte di spese ed onorari a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata a *Primo Rischio assoluto*.

Art. 11 - Rinuncia alla rivalsa:

La *Compagnia* rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le imprese, in forma individuale o societaria controllate, consociate, collegate all'*Assicurato*;
- i clienti ed i fornitori dell'*Assicurato*,

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 12 - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

È tollerata e quindi può non essere dichiarata in *Polizza*, l'esistenza per singola ubicazione di 1 Kg di *Esplodenti* e 50 Kg di merci speciali e 200 kg di *infiammabili*, ovunque posti nell'ambito dell'area di pertinenza del *Fabbricato* sia all'aperto che all'interno del medesimo.

Art. 13 - Beni in leasing

Qualora tra gli enti oggetto di copertura vi fossero beni goduti con contratti leasing, già coperti da garanzia assicurativa prestata da altra *Compagnia*, si conviene quanto segue:

- qualora la *Somma assicurata* con detta copertura fosse insufficiente, la *Compagnia* concorre al pagamento dell'*Indennizzo* per la parte eventualmente scoperta (*fermi restando Franchigia e scoperti*);
- la *Compagnia* indennizza totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente *Polizza*, ma non previsti dall'altra copertura;
- si intendono esclusi dalla presente *Polizza* i macchinari e/o le attrezzature integralmente già assicurate.

Art. 14 - Beni presso Terzi, compreso fiere e mostre

Si intendono garantiti come fossero nell'ambito dell'ubicazione assicurata i beni posti sia su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico, sia presso ubicazioni diverse da quella dichiarata in *Polizza*, in occasione della partecipazione dell'*Assicurato* a fiere, mostre o manifestazioni ovvero in deposito presso terzi o in riparazione.

La presente garanzia è limitata al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, ed è prestata fino alla concorrenza del 10% della *Somma assicurata* alla *Partita Contenuto*.

Art. 15 - Buona fede

L'omissione di dichiarazioni o di comunicazioni da parte del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* di una circostanza aggravante il *Rischio*, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicano questa *Assicurazione*, sempreché tali errori od omissioni siano avvenuti in buona fede.

Resta inteso che il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ha l'obbligo di corrispondere alla *Compagnia* il maggior *Premio* proporzionalmente al maggior *Rischio* che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

GARANZIE AGGIUNTIVE

(valide se richiamate nella *Scheda di Polizza*)

A. RISCHIO LOCATIVO

La *Compagnia*, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l'*Assicurazione* in genere e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti causati da *Incendio* o altro evento garantito dalla presente *Polizza* anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato* medesimo ai locali dell'abitazione indicata in *Polizza* tenuti in locazione dall'*Assicurato*.

B. RICORSO TERZI

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* in *Scheda di Polizza*, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile a termini di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato* medesimo.

L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il *Massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 10% del *Massimale* stesso.

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- a Cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* stesso ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente;
- qualora l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante e le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali, qualora l'*Assicurato* non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché i legali rappresentanti delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*. Relativamente alle spese giudiziali si applica il disposto dell'Art. 1917 del Codice Civile

C. DANNI INDIRECTI

In caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'*Assicurato*, si conviene quanto segue:

a) Indennità aggiuntiva percentuale

a parziale deroga dell'Art. 3 - Danni esclusi dall'assicurazione: comma d), punto 8), la *Compagnia* risponde degli eventuali danni indiretti conseguenti ad *Incendio* o altro evento garantito, nei limiti della *Somma assicurata* a questo titolo, corrispondente al rapporto tra le somme assicurate alle partite *Fabbricato* e *Contenuto* e la percentuale indicata nella *Scheda di Polizza*.

L'ammontare di tali danni viene calcolato, *Partita per Partita*, applicando all'importo liquidato a termini di *Polizza*, la percentuale assicurata a meno che, per effetto di successive modifiche al contratto, tale percentuale risulti diminuita.

b) Maggiori costi

a parziale deroga dall'Art. 3 – Danni esclusi dall'assicurazione comma d), punto 8), la *Compagnia* indennizza le spese, necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano state sostenute durante il Periodo di *Indennizzo* e riguardino, a titolo d'esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento;
- le spese sostenute per il trasferimento dei propri Clienti presso altre strutture ricettive di pari livello in base alla differenza risultante dalla tabella prezzi.

La *Compagnia* non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

- difficoltà di reperimento delle merci e/o macchine e impianti dovuti ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, calamità naturali, scioperi che rallentino o impediscano le forniture, stato di guerra.

Il *Periodo di Indennizzo* ha una durata massima di **6 mesi** dal verificarsi del *Sinistro*. Non sono pertanto indennizzabili le spese sostenute successivamente alla scadenza di detto *Periodo di Indennizzo*.

La presente estensione è prestata nell'ambito della *Somma assicurata* di cui al punto a) precedente e fino alla concorrenza del 10% di tale *Somma assicurata*, con il limite di euro 30.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

D. MERCI IN REFRIGERAZIONE IN AUMENTO

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 8 – Merci in refrigerazione delle "Estensioni di garanzia (sempre operanti)", la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione sino alla concorrenza dell'ulteriore *Somma assicurata*, ferma l'applicazione dello *Scoperto* e minimo indicati nel suddetto Art. 8.

Tale *Scoperto* viene applicato sull'intero *Danno liquidabile*.

E. FENOMENO ELETTRICO IN AUMENTO

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 7 – Fenomeno Elettrico delle "Estensioni di garanzia (sempre operanti)", la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico sino alla concorrenza dell'ulteriore *Somma assicurata* con l'applicazione dello *Scoperto* e minimo indicati nella *Scheda di Polizza*.

Tale *Scoperto* viene applicato sull'intero *Danno liquidabile*.

L'Assicurazione è prestata a *Primo Rischio assoluto*.

F. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione, la *Compagnia* risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del *Sinistro* sino alla concorrenza della ulteriore somma indicata nella specifica *Partita* nella *Scheda di Polizza*.

Il *Limite di indennizzo* per i rifiuti tossici, nocivi è il 30% di tale somma.

La presente estensione di garanzia è prestata a *Primo Rischio assoluto* e nei limiti previsti nella *Scheda di Polizza*.

G. VEICOLI NELLE RIMESSE E/O PARCHEGGI RISERVATI O ALL'APERTO IN AREE DELIMITATE

A parziale deroga dell'Art. 4 - Beni esclusi dall'Assicurazione, punto b), la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente Assicurazione, ad eccezione delle garanzie espressamente escluse, ai veicoli dei Clienti in sosta nelle autorimesse e/o nell'area esterna recintata di esclusiva pertinenza della *Struttura ricettiva*.

La garanzia comprende le parti accessorie, i pezzi di ricambio o singole parti di veicoli; sono escluse le merci, il bagaglio e ogni altro indumento od oggetto.

Se al momento del *Sinistro* i veicoli danneggiati fossero assicurati per i rischi di *Incendio* con polizze stipulate dai singoli proprietari degli autoveicoli nell'interesse o per conto degli stessi, si conviene che viene considerata quale Assicurazione principale la *Polizza* del proprietario del veicolo e che il presente contratto è operativo soltanto per la parte di danno che eventualmente eccedesse i valori coperti dall'Assicurazione principale predetta.

Sono esclusi i danni causati da:

- uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine;
- *Inondazione, Alluvione*;
- Allagamenti;
- *Terremoto*.

La presente estensione di garanzia è prestata a *Primo Rischio assoluto*.

H. ALBERI, PARCHI E GIARDINI

A parziale deroga dell'Art 4 - Beni esclusi dall'Assicurazione, punto a) e dell'Art. 5 punto C. delle "Delimitazioni di garanzia sempre operanti" e ad integrazione delle restanti garanzie, si precisa che per quanto riguarda alberi, parchi, giardini, la *Compagnia* indennizza le spese di rimpiazzo degli esemplari danneggiati a seguito di una delle garanzie operanti, sempreché effettuato entro il termine di 12 mesi dal *Sinistro*, escludendo da tali spese qualunque valore artistico o il deprezzamento per l'intero parco o giardino. Per spese di rimpiazzo, al netto di eventuali recuperi, si intende il costo di acquisto di piante e/o alberi della stessa specie e di età non superiore di quelli risultati danneggiati e da sostituire, maggiorato delle spese necessarie per la preparazione del terreno al reimpianto.

Sono sempre esclusi i danni causati dalla rimozione degli esemplari danneggiati o dal reimpianto di quelli nuovi.

La presente estensione di garanzia è prestata a *Primo Rischio assoluto*. Il *Limite di indennizzo* per *Sinistro* ed anno assicurativo è pari a euro 15.000,00.

I. COSE CONSEGNATE E NON DAI CLIENTI

A parziale deroga dall'Art. 4. punto e) la *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti che, in conseguenza di *Sinistro* indennizzabile a termini della Sezione Incendio ed altri Danni ai beni, fossero arrecati agli effetti personali e agli oggetti portati dai Clienti ospitati nella *Struttura ricettiva* e consegnati o meno all'albergatore (esclusi veicoli e natanti e cose in essi contenute).

La presente estensione di garanzia è prestata a *Primo Rischio assoluto*, fino alla concorrenza del limite previsto nella *Scheda di Polizza* per *Sinistro* e anno assicurativo.

J. ELETTRONICA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 3 - Danni esclusi dall'assicurazione, comma b), punti 1) e 2), la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti dovuti a guasti e rotture accidentali, nonché a fenomeni elettrici da qualunque causa generati, alle *Apparecchiature Elettroniche* collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate.

La *Compagnia* non indennizza i danni:

- 1) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dei beni assicurati; ovvero causati da usura o carenza di manutenzione;

- 2) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- 3) ad *Apparecchiature Elettroniche* prodotte da oltre 10 anni;
- 4) che si verifichino, qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso.

Qualora le *Apparecchiature Elettroniche* non fossero provviste di idonei sistemi di protezione e stabilizzazione, in caso di danno imputabile a variazione di tensione di rete, la garanzia viene prestata con uno *Scoperto* del 15% con il minimo di euro 500,00.

Si conviene inoltre di assicurare:

J.1. Apparecchiature ad impiego mobile

La garanzia comprende le *Apparecchiature Elettroniche ad impiego mobile* anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, esse possano essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La presente estensione è prestata fino alla concorrenza del 10% della *Somma assicurata*.

J.2. Danni ai dati, ai supporti ed ai programmi in licenza d'uso

La *Compagnia* indennizza:

- a) i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei *Dati* ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa;
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal *Sinistro*, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di *Dati* privi di informazione;
- b) i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto di *Programmi in licenza d'uso* distrutti, danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro 1 anno dal *Sinistro*, l'Assicurato decade da diritto all'Indennizzo. Sono ad ogni modo esclusi i danni da virus informatici.

La presente estensione è prestata fino alla concorrenza del 10% della *Somma assicurata*.

La presente estensione di garanzia è prestata a *Primo Rischio assoluto*, nei limiti e con la *Franchigia* indicati nella *Scheda di Polizza*.

K. TERRORISMO

A parziale deroga dell'Art. 3 - Danni esclusi dall'assicurazione, comma a) punto 1), la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di atti di *Terrorismo*.

L'Assicurazione non comprende:

- i danni, le perdite, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di *Terrorismo*;
- i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.

L'Assicurazione è prestata con il *Limite di indennizzo* e l'applicazione, per ciascun *Sinistro*, dello *Scoperto* indicati nella *Scheda di Polizza*.

La *Compagnia* e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota di *Premio* imponibile relativa al periodo di *Rischio* non corso da conteggiarsi sulla base del tasso imponibile del 0,03 ‰ (per mille).

Qualora la *Compagnia* eserciti il diritto di recesso, è riconosciuta all'Assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso.

L. TERREMOTO

A parziale deroga dell'Art. 3 - Danni esclusi dall'assicurazione, comma a) punto 3), la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di *Incendio, Esplosione, Scoppio* - subiti dai beni assicurati per effetto di *Terremoto*.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *Terremoto* sulle Cose assicurate;
- di *Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio* o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo *Sinistro*.

L'Assicurazione è prestata con il *Limite di indennizzo* e l'applicazione della *Franchigia* indicati nella *Scheda di Polizza*.

M. INONDAZIONI E ALLUVIONI

A deroga dell'Art. 3 - Danni esclusi dall'assicurazione, comma a) punto 5), la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di *Incendio, Esplosione, Scoppio* - subiti dai beni assicurati da *Inondazione* e *Alluvione*, anche se provocata da *Terremoto*.

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*Inondazione* o dell'*Alluvione* sulle cose assicurate;
- dovuti ad *Atti di Terrorismo*;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a beni posti in locali interrati o seminterrati;
- alle *Merci* poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse per dimensione e/o peso possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets;
- a beni mobili all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

L'*Assicurazione* è prestata con il *Limite di indennizzo* e l'applicazione dello *Scoperto* indicati nella *Scheda di Polizza*.

N. DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

A deroga dell'Art.3 - Danni esclusi dall'assicurazione, comma d) punto 10), la *Compagnia* indennizza anche i costi derivanti dalle maggiori spese per ricostruzione, restauro o ripristino sostenuti a seguito di *Sinistro* indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 1 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle "Norme che regolano i sinistri - Norme relative alla Sezione Incendio ed altri danni ai beni".

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche, e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*.

È esclusa qualunque perdita dovuta a deprezzamento.

La garanzia viene prestata a *Primo Rischio assoluto* con il *Limite di Indennizzo* stabilito in *Scheda di Polizza*.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui viene dato formale incarico di perito comune.

SEZIONE FURTO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti derivati dal *Furto* del *Contenuto*, anche se di proprietà di terzi che si trovi all'interno dei locali della *Struttura ricettiva* indicata nella *Scheda di Polizza* o nell'abitazione del gestore ubicata nello stesso indirizzo a seguito di:

- a) *Furto* commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili, ovvero praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- b) *Furto* commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- c) *Furto* commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- d) *Rapina* avvenuta nei locali, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- e) *Estorsione*, intendendosi per tale solamente il caso in cui il *Contraente* e/o l'*Assicurato* o i prestatori di lavoro siano costretti a consegnare le cose assicurate sotto la violenza o la minaccia diretta alle loro persone ed a quelle di altre; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali;
- f) *Furto* commesso dai prestatori di lavoro purché si verifichino le seguenti circostanze:
 - l'autore del *Furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il *Furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

L'*Assicurazione* è estesa a:

- guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi impianti fissi, ai *Serramenti* sino alla concorrenza del 20% della *Somma assicurata* per il *Contenuto* con il massimo di euro 2.000,00 e senza l'applicazione dell'eventuale *Franchigia* o *Scoperto*, fermo quanto disposto all'Art. 7 - Limite massimo dell'*Indennizzo* - delle Norme che regolano i Sinistri - Norme relative alla Sezione Incendio ed altri danni ai beni e alla Sezione Furto;
- Atti vandalici avvenuti in occasione di *Furto* od altro evento garantito dalla presente sezione, consumato o tentato.

Art. 2 - Operatività e Delimitazioni dell'assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano caratteristiche costruttive conformi a quelle indicate all'Art.1 - Operatività della garanzia - classificazione Fabbricati della "Sezione Incendio ed altri Danni ai beni".

Per i fabbricati di tipo "C", in caso di *Sinistro* la *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* l'80% dell'*Indennizzo* spettante a termini di *Polizza* restando il restante 20% a carico dell'*Assicurato* stesso.

Relativamente agli enti sottoindicati, la *Compagnia* non indennizza importo maggiore del:

- 50% della *Somma assicurata* per la *Partita Contenuto* per i *Beni di Valore* con il massimo di euro 15.000,00 per singolo oggetto;
- 10% della *Somma assicurata* per la *Partita Contenuto* per i *Preziosi*;
- 5% della *Somma assicurata* alla *Partita Contenuto* per i *Valori*;

siano essi riferiti al *Contenuto* della *Struttura ricettiva* assicurata o al *Contenuto* dell'abitazione del gestore coesistente.

Art. 3 - Danni esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di *Terrorismo* o sabotaggio, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave:
 - dal *Contraente* o dall'*Assicurato* e, qualora questi siano una persona giuridica, dai loro amministratori o soci a responsabilità illimitata;
 - dalle persone del fatto delle quali l'*Assicurato* e/o *Contraente* deve rispondere;
- d) commessi od agevolati da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali;
- e) commessi od agevolati con dolo o colpa grave da persone che occupino locali comunicanti con quelli contenenti le cose assicurate;
- f) commessi od agevolati da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nelle previsioni dell'art. 649 del Codice Penale anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità limitata dell'*Assicurato*, se questi è una società;
- g) causati ai beni assicurati da *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* provocati dall'autore del *Sinistro*;
- h) di *Furto* avvenuti nei locali rimasti incustoditi in modo continuativo per più di 8 giorni per i *Valori* e per più di 45 giorni per il *Contenuto*;
- i) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 3.1 - Danni esclusi dall'assicurazione - Rischio informatico

L'assicurazione non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;

- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).

Art. 4 - Mezzi di protezione e di chiusura

L'Assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti *Serramenti* di legno, materia plastica rigida, *Vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei *Serramenti* sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali senza l'effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

In caso di *Sinistro*, se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopraindicati, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20%.

Art. 5 - Furto e rapina commessi con veicoli ricoverati

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% qualora il *Furto* o la *Rapina* siano commessi utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso all'Assicurato o al *Contraente*.

Art. 6 - Ambito territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio italiano.

Art. 7 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata a *Primo rischio assoluto*.

Art. 8 - Franchigia, scoperti e loro concomitanza

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* del 5% della *Somma assicurata* con il massimo di euro 2.500,00. Se la *Franchigia* opera in concomitanza con uno *Scoperto*, la stessa viene considerata come minimo assoluto.

Qualora inoltre, in caso di *Sinistro*, siano operanti più scoperti, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*Indennizzo* previa detrazione dello *Scoperto* unico del:

- 25% se coesistono due scoperti;
- 30% se coesistono più di due scoperti.

In caso di *Assicurazione* presso diversi assicuratori, l'*Indennizzo* viene determinato ai sensi dell'articolo 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori - delle "Norme che regolano i Sinistri - Norme relative alla Sezione Incendio ed altri danni ai beni e alla Sezione Furto", senza tenere conto della *Franchigia* e/o dello *Scoperto* che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 9 - Strutture ricettive con apertura annuale

Durante le ore di apertura della *Struttura ricettiva* la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché nella *Struttura ricettiva* stessa vi sia la costante presenza dell'Assicurato, dei familiari o delle persone con lui coabitanti, o dei *Prestatori di lavoro*, o di persone incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati.

Art. 10 - Strutture ricettive con apertura stagionale

La garanzia vale, durante la chiusura della *Struttura ricettiva*, per tutti i beni assicurati, ad eccezione di *Valori e Preziosi* e per l'estensione di garanzia "A. Portavalori" se prestata, per le quali la garanzia è limitata al solo periodo di apertura dell'esercizio medesimo.

Qualora i mezzi di chiusura non fossero conformi a quanto indicato all'Art. 4 - Mezzi di protezione e chiusura, in caso di *Sinistro*, la *Compagnia* corrisponde all'Assicurato l'80% dell'*Indennizzo* spettante a termini di *Polizza* restando il restante 20% a carico dell'Assicurato stesso.

ESTENSIONI DI GARANZIA

(sempre operanti)

Art. 11 - Dispositivi azionati elettronicamente

Si precisa che il termine "chiavi" ricomprende anche i dispositivi di chiusura e apertura azionati elettronicamente e i relativi strumenti di comando.

Art. 12 - Furto all'esterno dei locali in aree recintate

L'Assicurazione è estesa al *Furto* ed ai guasti cagionati ai beni assicurati posti all'esterno dei locali ma all'interno dell'area recintata dell'esercizio (con esclusione degli stabilimenti balneari e campeggi).

La *Compagnia* è obbligata soltanto se il *Furto* è stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relative chiavi) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

L'Assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 5.000,00 per *Sinistro* e per l'intera durata della copertura assicurativa, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 15% con il minimo di euro 200,00.

Art. 13 - Ubicazioni composte da più corpi di Fabbricato

Si precisa che i beni assicurati possono essere contenuti in locali tra loro anche non comunicanti, facenti parte di uno o più *Fabbricati*, uniti o separati, posti entro il perimetro della *Struttura ricettiva*.

Art. 14 - Scippo e rapina di Cose e Valori portati dai Clienti

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti di *Scippo* e *Rapina* di *Cose* e *Valori* portati dai *Clienti*, sempreché tali eventi siano avvenuti negli spazi comuni posti all'interno della *Struttura ricettiva*, comprese eventuali pertinenze. Sono esclusi i veicoli, i natanti, le biciclette.

L'Assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 1.000,00 per *Sinistro* ed euro 2.000,00 per anno assicurativo, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di euro 250,00.

Art. 15 - Contenuto presso terzi, esposizioni, mostre, fiere

La *Compagnia* risponde dei danni da *Furto* e *Rapina* dei beni assicurati, temporaneamente ubicati presso terzi, esposizioni, mostre, fiere, purché gli stessi non siano posti all'aperto.

L'Assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 20 % della *Somma assicurata*, con il massimo di euro 5.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, previa l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di euro 500,00.

Art. 16 - Sostituzione Serrature

La *Compagnia*, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente sezione, rimborsa le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti i beni assicurati con altre uguali o equivalenti a seguito di sottrazione delle chiavi all'Assicurato dovuta a *Furto*, *Rapina*, *Estorsione*, *Scippo*, sino alla concorrenza di euro 1.500,00 per singolo *Sinistro* e anno assicurativo.

Art. 17 - Rifacimento dei documenti personali

La *Compagnia*, a seguito di *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente sezione, rimborsa le spese di rifacimento dei documenti personali come patenti di guida, carte di identità e passaporti, sottratti all'Assicurato e/o *Contraente* e ai *prestatori di lavoro*, sino alla concorrenza di euro 1.500,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo.

CONDIZIONE PARTICOLARE

(valida se richiamata nella *Scheda di Polizza*)

A. Presenza Impianto d'allarme antifurto collegato

L'Assicurazione è prestata alla condizione che, durante i periodi di chiusura della *Struttura ricettiva*, i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da un impianto di allarme volumetrico o perimetrale collegato ad un istituto di vigilanza o alle forze dell'ordine.

Il *Contraente* o l'Assicurato deve mantenere detto impianto in perfetta efficienza e attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali.

In caso di *Sinistro*, qualora risulti che l'impianto fosse inefficiente per motivi diversi:

- dalla manomissione da parte degli autori del *Furto*;
- da un evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto stesso dopo la sua attivazione provocandone un guasto.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 30% con il minimo pari alla *Franchigia* prevista in *Polizza*.

GARANZIE AGGIUNTIVE

(valide se richiamate nella *Scheda di Polizza*)

A. PORTAVALORI

Limitatamente ai *Valori* e fino alla concorrenza della *Somma assicurata* alla relativa *Partita*, l'Assicurazione è prestata anche contro:

- il *Furto* avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei *Valori* stessi;
- il *Furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i *Valori* stessi;
- il *Furto* avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i *Valori* stessi;
- la *Rapina*;

a condizione che vengano commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o *Prestatori di lavoro*, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i *Valori* stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* corrisponde all'Assicurato il 90% del *Danno liquidabile* spettante a termini di *Polizza* restando il restante 10% a carico dell'Assicurato stesso.

B. VALORI IN CASSAFORTE O ARMADI FORTI

La garanzia è prestata per il *Furto*, la *Rapina* e l'*Estorsione* di beni, *Valori* e *Preziosi* anche di proprietà dei *Clienti* custoditi in *Cassaforte* o *Armadi Forti*, fino alla concorrenza della *Somma assicurata* alla relativa *Partita*.

In caso di *Furto*, la *Compagnia* è obbligata soltanto se l'autore del medesimo abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o di arnesi simili.

In caso di *Rapina* o *Estorsione*, la *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* il 90% del *Danno liquidabile* spettante a termini di polizza restando il restante 10% a carico dell'*Assicurato* stesso.

C. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Fermo quanto disposto all'articolo 1 – Oggetto dell'Assicurazione, l'*Assicurazione* è estesa ai guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di *Furto* od altro evento garantito dalla presente sezione, consumato o tentato, ai locali ed ai relativi impianti fissi, ai *Serramenti* sino alla concorrenza dell'ulteriore *Somma assicurata* indicata nella *Scheda di Polizza*, senza l'applicazione dell'eventuale *Franchigia* o *Scoperto*.

D. VEICOLI NELLE RIMESSE, PARCHEGGI RISERVATI O ALL'APERTO IN AREE DELIMITATE E/O RECINTATE

La garanzia è estesa, fino alla concorrenza della *Somma assicurata* alla relativa *Partita*, anche al *Furto* totale o parziale e alla *Rapina* dei veicoli dei *Clienti* posti in locale chiuso adibito a garage o autorimessa chiusa e coperta della struttura a condizione che il *Furto* sia avvenuto con effrazione o violazione delle difese esterne di detti garages o autorimesse.

Qualora il *Furto* totale o la *Rapina* avvenisse in aree aperte, seppur delimitate o recintate, la garanzia è operante purché i veicoli siano chiusi a chiave. Qualora le chiavi fossero affidate in custodia all'esercente, le stesse devono trovarsi in cassetti o armadi chiusi, all'interno dei locali dell'esercizio assicurato. Sono esclusi motocicli e ciclomotori se non posti in autorimessa o simili locali chiusi a chiave, per i quali vale quanto disposto dal precedente capoverso.

In caso di *Rapina* o *Estorsione*, la *Compagnia* corrisponde all'*Assicurato* il 90% del *danno liquidabile* spettante a termini di *Polizza* restando il restante 10% a carico dell'*Assicurato* stesso.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali distruzione o deterioramento di *Cose*, in conseguenza di un *Sinistro* verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la copertura assicurativa, comprese tutte le attività accessorie e/o complementari.

La copertura assicurativa vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La copertura assicurativa R.C.T., limitatamente ai danni a *Cose*, è prestata con l'applicazione della *Franchigia* indicata sulla *Scheda di Polizza*.

B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e dell'art 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche, per gli infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui l'*Assicurato* si avvalga per l'esercizio dell'attività assicurata;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

L'*Assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* indicata sulla *Scheda di Polizza*, per ciascun prestatore di lavoro.

L'*Assicurazione* è efficace alla condizione che al momento del *Sinistro*:

- l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi della copertura assicurativa obbligatoria all'INAIL, qualora l'obbligo di corrispondere il *Premio* assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'*Assicurato*;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione e in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Qualora, tuttavia, l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, non dovute a dolo o colpa grave dell'*Assicurato* stesso o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere, la copertura assicurativa conserva la propria validità.

L'*Assicurazione* R.C.T. ed R.C.O opera anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche.

Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da INAIL e/o da INPS, i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione e i soci dell'*Assicurato* sono equiparati ai prestatori di lavoro.

Dalla copertura assicurativa offerta sono escluse le malattie professionali.

C) RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (R.C.F.)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per i danni derivanti dalla proprietà dei *Fabbricati* nei quali si esercita l'attività assicurata o di quelli descritti in *Polizza* e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

La garanzia assicurativa comprende inoltre gli spazi adiacenti di pertinenza del *Fabbricato*, recinzioni comunque costruite, parchi e giardini, alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive.

L'*Assicurazione* non comprende i danni derivanti da

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- attività esercitate nei *Fabbricati*.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture e quelli derivanti da rigurgito di fogne, la garanzia è prestata con la *Franchigia* assoluta a carico dell'*Assicurato* di euro 250,00 per ciascun *Sinistro* e sino alla concorrenza di euro 150.000,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo.

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei *Fabbricati*, restando inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di Committente dei lavori stessi.

Art. 2 - Attività complementari e accessorie

L'*Assicurazione*, limitatamente ai precedenti punti A) e B), comprende a titolo esemplificativo e non limitativo, anche i danni derivanti:

- a) dalla proprietà e conduzione dei *Fabbricati* destinati all'esercizio dell'attività assicurata e delle sue pertinenze come definito da Art. 1 punto C) Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato;
- b) dalla proprietà o dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e di bevande, videogiochi e simili;
- c) dalla gestione di servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dei locali, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- d) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle *Cose* sulle quali sono installati;

- e) dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei prestatori di lavoro di velocipedi e mezzi di trasporto a mano, a Golf cars o altri mezzi di trasporto elettrici non iscritti al PRA all'interno dell'area di proprietà;
- f) dall'impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- g) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi i danni causati durante l'allestimento o lo smontaggio degli stand;
- h) dal prelievo, consegna e rifornimento delle merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
- i) dalla conduzione di spazi attrezzati al parcheggio di veicoli di terzi inclusi quelli dei Clienti e/o di prestatori di lavoro, compresa l'eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, esclusi comunque i danni da Furto, Incendio e atti dolosi in genere, i danni da mancato uso o disponibilità dei veicoli e i danni ai veicoli sotto carico e scarico. L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di euro 200,00 per ogni veicolo danneggiato;
- j) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- k) dalla proprietà di cani da guardia, compresa la responsabilità di colui che li ha in consegna per conto del proprietario;
- l) dal servizio antincendio interno o dall'intervento diretto di prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo;
- m) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'esercizio;
- n) dall'organizzazione di visite all'esercizio e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell'esercizio stesso, anche presso terzi;
- o) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta nella Scheda di Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del Fabbricato;
- p) dalla pulizia e/o riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario alla Struttura ricettiva (esclusi i Fabbricati), compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa;
- q) dalla gestione di spacci vendita prodotti, anche aperti al pubblico;
- r) da mancata o insufficiente segnaletica in caso di lavori, svolti anche da terzi, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato e/o dei cantieri in cui l'Assicurato abbia la titolarità;
- s) dall'organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali ad esclusivo beneficio dei Prestatori d'opera dell'Assicurato;
- t) dalla erogazione di corsi di formazione, stage, tirocini.

Qualora tali attività e servizi siano affidati in appalto o commissionate a terzi (persone fisiche o aziende), l'Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente. Si intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, prestatori di lavoro o addetti) che eseguono i lavori od i servizi per conto dell'Assicurato stesso.

Art. 3 - Danni esclusi dall'assicurazione

I - Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce la copertura assicurativa.

II- La copertura assicurativa R.C.T. non comprende altresì la responsabilità per i danni:

- a) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- b) da Furto;
- c) a Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di beni dell'Assicurato o che lo stesso abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- d) ad opere in costruzione e/o alle Cose sulle quali si eseguono i lavori;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- f) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- g) a Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- i) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovandosi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) cagionati da prodotti e Cose dopo la loro messa in circolazione o consegna a terzi;
- l) derivanti dalla conduzione di appartamenti locati a terzi in genere quali attività di affittacamere;
- m) derivanti dalla responsabilità civile per l'attività di tour operator ovvero di vettore dei viaggi organizzati;
- n) derivanti dalla proprietà ed utilizzo di giostr motorizzate eccetto quelle ad uso esclusivo dei clienti della Struttura ricettiva;
- o) derivanti dalla proprietà e gestione di impianti di risalita quali a titolo esemplificativo funivie, seggiovie, cabinovie, skilift;
- p) da responsabilità professionale;
- q) derivanti da:
 1. perdita, alterazione, distruzione di Dati, programmi di codifica e/o software;
 2. Inidoneità di Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 3. ogni interruzione d'attività conseguente a quanto indicato ai due precedenti punti;

- r) derivanti dall'esercizio di stabilimenti balneari, discoteche, piscine, impianti ed attrezzature sportive; percorsi benessere e cure termali;
- s) derivanti da:
 1. organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni;
 2. organizzazione di corsi e/o percorsi a cavallo ed in generale ogni attività di tipo equestre.

III - L'Assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende la responsabilità per i danni:

- t) da detenzione o impiego di esplosivi;
- u) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); oppure da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- v) da contagio del sangue, da sindrome da immunodeficienza acquisita, da prioni animali o comunque da patologie trasmesse dagli animali;
- w) da mobbing nelle sue varie forme, da straining, da stalking, da bossing, o da specifiche azioni connotate da profilo illecito che siano causa di disagio lavorativo;
- x) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- y) direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.)

Art. 3.1 - Danni esclusi dall'assicurazione - Rischio informatico

L'assicurazione non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- h) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- i) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- j) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- k) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- l) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- m) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
- n) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).

Art. 4 - Massimale - Pluralità di assicurati

L'Assicurazione R.C.T./R.C.O. è prestata sino a concorrenza del *Massimale* indicato nella *Scheda di Polizza* che rappresenta l'obbligazione massima della *Compagnia*, per capitale, in interessi e spese per ogni *Sinistro*.

I limiti di risarcimento previsti dalle Estensioni di garanzia e dalle Garanzie Aggiuntive non s'intendono in aggiunta al *Massimale*, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'obbligazione massima della *Compagnia*, per capitale, interessi e spese per ogni *Sinistro* e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

Il *Massimale* stabilito in *Polizza* sia per l'Assicurazione R.C.T. che per l'Assicurazione R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di *Risarcimento*, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ESTENSIONI DI GARANZIA

(sempre operanti)

Art. 5 - Mezzi di trasporto sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'Art. 3 comma II lett. g) - Danni esclusi dall'assicurazione, l'Assicurazione è estesa ai danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni, con l'esclusione dei danni da *Furto*, *Incendio* e mancato uso.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* pari a euro 200,00 per ciascun veicolo danneggiato.

Art. 6 - Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo d'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo stesso.

Art. 7 - Estensione alla qualifica di terzi

A parziale deroga dell'Art. 3 comma I lett. c) - Danni esclusi dall'assicurazione, sono considerati terzi:

- i liberi professionisti, consulenti tecnici, amministrativi e legali, appartenenti ad altre ditte, che a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti la cui responsabilità non sia a loro imputabile;
- il personale ed i titolari di ditte, quali Aziende di manutenzione, riparazione, pulizia, trasporto, nonché fornitori e clienti - limitatamente alle lesioni corporali subite - ed escluso il caso morte - che possono partecipare a lavori di carico o scarico o complementari all'attività assicurata;
- i *Prestatori di lavoro* dell'Assicurato per fatti inerenti al *Rischio* della proprietà dei *Fabbricati* purché coperti dalla copertura assicurativa.

Art. 8 - Committenza veicoli a motore

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i veicoli siano condotti nell'esercizio di mansioni proprie dell'attività assicurata e non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

L'Assicurazione vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

L'Assicurazione opera anche per i danni verificatisi all'estero, purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso della Carta Verde ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante.

L'Assicurazione non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Art. 9 - Responsabilità civile personale

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, amministratore, titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni arrecati:

- alle persone considerate terzi (escluso l'Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di assicurazione, entro il limite del Massimale R.C.T.;
- agli altri prestatori di lavoro, limitatamente alle lesioni corporali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del Massimale R.C.O.

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, l'Assicurazione è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche.

Art. 10 - Responsabilità civile personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i Clienti, derivanti dalla responsabilità civile personale di soggetti non dipendenti dell'Assicurato dei quali lo stesso si avvalga per servizi di intrattenimento e animazione, baby sitting, baby club.

Sono compresi i danni cagionati a terzi da fatto illecito dei minori affidati e dei danni subiti dai minori stessi durante il tempo in cui sono affidati alla sorveglianza dei soggetti non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvalga in forza di regolare contratto.

Se il Sinistro risulta risarcibile anche da altra copertura R.C.T., la presente garanzia opera solo per la parte di danno eccedente.

Art. 11 - Danni da incendio di cose di terzi

A parziale deroga dell'Art.3 comma II lett. c) - Delimitazioni dell'assicurazione, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi derivanti da Incendio, Esplosione, Scoppio del Fabbricato destinato all'attività assicurata e del relativo contenuto purché di proprietà dell'Assicurato o da lui legittimamente detenuto. Se il Sinistro risulta risarcibile anche dalla garanzia "Ricorso terzi" prevista dalla Sezione "Incendio ed altri Danni ai beni", l'Assicurazione opera solo per la parte di danno eccedente.

L'Assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 250.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.

Art. 12 - Estensione territoriale

L'Assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi Usa e Canada.

Limitatamente ad USA e CANADA l'Assicurazione opera relativamente a:

- viaggi per trattative di affari;
- partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purché direttamente effettuati dall'Assicurato.

L'Assicurazione R.C.O. vale per i Sinistri che avvengano nel mondo intero.

Art. 13 - Lavoratori distaccati o con contratto di somministrazione

L'Assicurazione R.C.O. opera anche per i lavoratori distaccati presso l'Assicurato da altre aziende o con contratto di somministrazione a condizione che i suddetti prestatori di lavoro operino nel rispetto delle normative di legge.

La presente estensione è valida anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante ovvero dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

Art. 14 - Responsabilità civile smercio

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (compreso l'acquirente), causati dalle Cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nell'ambito della Struttura ricettiva, durante l'attività promozionale od offerti in degustazione, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro 3 mesi dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da Cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

L'Assicurazione non opera se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Qualora esista polizza Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.) stipulata con la Compagnia si conviene che, in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti, le garanzie stesse non sono cumulabili tra di loro e viene applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata con il limite di risarcimento del 10% del Massimale R.C.T. riportato in Scheda di Polizza, con il massimo di euro 250.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.

Tale limite rappresenta anche il massimo esborso della *Compagnia* per *Sinistro* in serie, intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle *Cose* vendute originatisi da una stessa causa, anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente polizza.

DELIMITAZIONI DI GARANZIA

(sempre operanti)

Art. 15 - Apertura stagionale

L'Assicurazione R.C.T. è valida per il solo periodo di apertura stagionale della *Struttura ricettiva* assicurata, ad eccezione delle garanzie previste all'Art.1 - Oggetto dell'assicurazione lett. "C) Responsabilità civile della proprietà del *Fabbricato*", all'Art. 6 "Decreto Legislativo n.81/2008 e successive modifiche" e all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione lett. B) "Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)" e relative estensioni qualora il personale alle dipendenze dell'Assicurato sia impiegato all'interno della struttura.

Art. 16 - Variazione e tolleranze parametri

Il *Premio* e le condizioni della presente Polizza sono convenuti sulla base delle dichiarazioni del *Contraente*, riportate nella *Scheda di Polizza*, in riferimento alla classificazione (categoria, stelle ecc.), numero dei posti letto o camere, piazzole/bungalow presenti nell'esercizio alla data di effetto del contratto.

Qualora detto numero dovesse aumentare, il *Contraente* o l'Assicurato deve darne immediato avviso alla *Compagnia* che provvede ad adeguare il *Premio*.

Qualora all'insorgere di un *Sinistro*, il valore complessivo in base al parametro prescelto, eccede il 10% rispetto a quello dichiarato, il risarcimento viene proporzionalmente ridotto ai sensi del disposto dell'art. 1898 C.C..

Art. 17 - Leasing

L'Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante a società di leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al *Contraente* e/o all'Assicurato, non considerato terzo.

Sono tuttavia considerati terzi i prestatori di lavoro del *Contraente/Assicurato* nel limite del *Massimale* previsto per l'assicurazione R.C.O.

Nel caso in cui risulti operante un'altra Assicurazione, la presente Polizza opera a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra Assicurazione.

GARANZIE AGGIUNTIVE

(valide se richiamate nella *Scheda di Polizza*)

A. Cose consegnate e non consegnate di proprietà dei clienti

A parziale deroga dell'Art.3 – Danni esclusi dall'Assicurazione, comma II lett. i), l'Assicurazione comprende i danni per i quali l'Assicurato sia responsabile verso i *Clienti*, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. Per questa garanzia il limite di risarcimento per *Cliente* danneggiato a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento non può essere maggiore dei rispettivi limiti riportati in scheda di polizza per:

- cose consegnate all'albergatore riposte e/o non riposte in mezzi di custodia (casseforti, cassette o armadi di sicurezza o corazzati);
- cose portate dai *Clienti* e non consegnate all'albergatore. Relativamente ad attrezzature sportive dei clienti della *Struttura ricettiva* riposte in locali adibiti a deposito, la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del 20% del massimale indicato, con il massimo di euro 1.500,00.

Inoltre, qualora la *Struttura ricettiva* offrisse, nell'ambito della propria attività, servizio di lavatura, stiratura, smacchiatura, la *Compagnia* risarcisce gli eventuali danni cagionati alle *Cose* dei *Clienti*, fino alla concorrenza, per singolo *Cliente*, del 20% del limite previsto per le "Cose portate dai Clienti e non consegnate all'albergatore" con il limite di euro 1.500,00 per anno assicurativo. Per *Valori e Preziosi* la garanzia è prestata soltanto se gli stessi sono custoditi in casseforti, cassette o armadi di sicurezza qualora la sottrazione avvenga con effrazione dei mezzi di custodia.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico *Cliente*, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

Fermo quanto sopra indicato, nel caso di più *Clienti* danneggiati da un unico evento il limite per *Sinistro* ed anno assicurativo è pari:

- a 10 volte i limiti indicati in Scheda di polizza per *Cliente*, in caso di sottrazione, danneggiamento e/o deterioramento;
- a euro 250.000,00 in caso di distruzione o deterioramento in seguito ad incendio, esplosione, scoppio.

La garanzia non vale per:

- veicoli e natanti in genere e *Cose* in essi contenute;
- *Cose* non consegnate trovatesi presso stabilimenti balneari e *Strutture ricettive all'aperto*.

L'Assicurazione è prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10% dell'importo di ogni *Sinistro*, per ogni cliente danneggiato, che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo di euro 250,00, ridotto a euro 100,00 per danni da "lavatura, stiratura, smacchiatura".

B. Cose consegnate e non consegnate di proprietà dei Clienti non alloggiati

La *Compagnia* risponde della responsabilità dell'albergatore per le *Cose* consegnate e non consegnate dai *Clienti* non alloggiati nella *Struttura ricettiva*, ma che al momento del danno stanno usufruendo dei servizi della *Struttura* stessa. Sono esclusi dalla garanzia:

- i Valori se non riposti in mezzi di custodia;
- veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenute;
- Cose non consegnate, che si trovino presso stabilimenti balneari e Strutture ricettive all'aperto;

L'Assicurazione è prestata con il limite di risarcimento per Cliente danneggiato, a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento, riportato in Scheda di Polizza, previa applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

C. Danni ai veicoli dei clienti in consegna e/o custodia all'assicurato

Fermo quanto disposto dall'Art. 2 - Attività complementari ed accessorie, l'Assicurazione comprende i danni ai veicoli dei Clienti in consegna e/o custodia all'Assicurato, a condizione che sia prevista ed eseguita la consegna delle chiavi del veicolo, in ogni caso con esclusione dei danni:

- durante la circolazione su strade ad uso pubblico o a questi equiparate;
- a motocicli se non custoditi o riposti in autorimesse o locali chiusi
- a veicoli e motoveicoli non debitamente chiusi a chiave o con chiavi inserite o poste all'interno del veicolo medesimo;
- derivanti da mancato uso.

La presente garanzia aggiuntiva è prestata con l'applicazione di una Franchigia pari a euro 200,00 e con un Limite di risarcimento di euro 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

D. Danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di piscine, strutture sportive, palestre, organizzazione di attività sportive

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi, compresi i Clienti, derivante dalla proprietà e/o gestione di piscine, anche coperte, palestre, strutture sportive quali, a titolo esemplificativo, campi da tennis anche coperti, campi da calcio e calcetto purché ad esclusivo uso dei Clienti dell'Assicurato e per attività non agonistiche e meramente amatoriali.

È compresa anche la responsabilità derivante dalla pratica di attività sportive anche al di fuori della Struttura assicurata e le escursioni ad eccezione di attività subacquee, equestri, scalate di rocce, percorsi su vie ferrate e ghiacciai comprese le scalate degli stessi.

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà e/o gestione delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva escluse le tribune in ogni materiale costruite.

I Clienti dell'Assicurato non sono considerati terzi tra di loro. La garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alla disciplina sportiva persone non ospiti delle strutture assicurate.

E. Trattamenti estetici, massaggi, cure termali, centri benessere e Beauty farm

L'Assicurazione comprende i danni fisici derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico.

La garanzia assicurativa opera a condizione che l'applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità della copertura assicurativa ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.

L'efficacia della garanzia assicurativa è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla normativa che disciplina l'attività da essi svolta.

La garanzia assicurativa non comprende:

- la responsabilità civile e professionale derivante all'Assicurato per fatto di personale medico e paramedico dipendente e non, operante all'interno della struttura;
- i danni da qualsiasi pretesa per mancata rispondenza del trattamento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- danni conseguenti a patologie infettive insorte in conseguenza di iniezioni o trattamenti praticati.

F. Noleggio di biciclette ed altre attrezzature sportive

L'Assicurazione è estesa alla proprietà di biciclette, tandem ed altre attrezzature sportive concessi in noleggio dall'Assicurato ai propri Clienti, purché le stesse si trovino in buono stato di manutenzione e conservazione. È espressamente esclusa qualsivoglia copertura assicurativa riferita o riferibile a responsabilità dei Clienti che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per l'utilizzo delle attrezzature, biciclette, tandem stessi da parte dei Clienti in qualsiasi luogo essa avvenga.

G. Stabilimenti balneari

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalla proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari, purché gestiti dall'Assicurato, compreso il noleggio di barche e natanti non a motore con lunghezza inferiore a 6 metri, comprese le imbarcazioni di salvataggio.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da:

- circolazione o uso di barche a motore e natanti comprese moto d'acqua;
- dalla proprietà e/o conduzione di pontili e ormeggi;
- dalla responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio o in uso.

Qualora il servizio venga affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente del servizio stesso.

H. Guide e/o accompagnatori

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato o di persone alle dipendenze, nella qualità di accompagnatore o guida in gite, escursioni, passeggiate organizzati dall'Assicurato al di fuori dei locali assicurati ma nell'ambito della Regione di appartenenza.

Sono espressamente escluse attività subacquee, scalate di rocce, percorsi su vie ferrate e ghiacciai comprese le scalate degli stessi. Inoltre resta comunque esclusa ogni responsabilità riconducibile all'Assicurato in qualità di vettore o di organizzatore professionale di viaggi.

I. Cinematografi, teatri, centri ricreativi, culturali, attività di intrattenimento, discoteche, sale da giochi

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato nell'esecuzione di attività di intrattenimento anche in cinematografi, teatri, centri ricreativi, culturali, discoteche, sale da giochi ed è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia strumentale alla attività principale dichiarata dall'Assicurato, sia stato autorizzato dalle competenti autorità e che l'attività stessa venga svolta nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Gli artisti e gli orchestrali non sono considerati terzi. Sono comunque esclusi i danni in relazione a spettacoli pirotecnici.

J. Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. 3 lett. j) – Danni esclusi dall'assicurazione, l'Assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati dalla fuoriuscita di sostanze di qualunque natura a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a rottura accidentale di impianti, macchinari e condutture.

La garanzia assicurativa comprende altresì le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato stesso di darne immediato avviso alla Compagnia.

La garanzia assicurativa non comprende i danni:

- di cui l'Assicurato debba rispondere a titolo di danno ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;
- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto nella Scheda di Polizza;
- cagionati a Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente garanzia opera per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione.

La garanzia assicurativa è prestata con il limite di risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo di euro 250.000,00 e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% dell'importo di ciascun Sinistro, con il minimo di euro 2.500,00.

Il limite di risarcimento sopra indicato rimane unico anche qualora vi siano più richieste di risarcimento avanzate in tempi diversi, ma originate dalla stessa causa d'inquinamento.

K. Interruzione di attività di terzi

A parziale deroga dell'Art. 3 comma II lett. h) - Danni esclusi dall'assicurazione, l'Assicurazione comprende i danni derivanti a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.

La presente garanzia è prestata con uno Scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun Sinistro con il minimo di euro 2.500,00, nel limite del Massimale R.C.T. per danni a Cose e comunque con il massimo di euro 250.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIE AGGIUNTIVE SPECIFICHE PER GLI AGRITURISMI

(valide se richiamate nella Scheda di Polizza)

L. Attività equestre (sino a 10 cavalli)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di passeggiate a cavallo.

L'estensione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà, utilizzo e custodia di equini;
- all'utilizzo di cavalli e/o equini sellati da parte dei Clienti ospiti o frequentatori all'interno o all'esterno dell'esercizio assicurato purché in presenza di accompagnatore alle dipendenze dell'Assicurato.

Sono altresì inclusi i danni subiti dai clienti che conducono gli animali, durante escursioni e passeggiate giornaliere o attività di maneggio, per le quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di euro 250.000,00 per Sinistro e anno assicurativo.

Per danni cagionati dagli animali a Cose di terzi la garanzia è prestata con una Franchigia di euro 500,00 per Sinistro.

Sono espressamente esclusi i danni a:

- terreni coltivati e relative colture;
- derivanti dalla responsabilità personale di ciascun Cliente (come ad esempio contravvenzione di disposizione o ordine) fatto salvo quanto espressamente assicurato;
- organizzazione di gare, manifestazioni o altri eventi.

Per i danni subiti dai Clienti, cavalieri o persone che conducono gli animali, durante le attività in maneggio ovvero passeggiate a cavallo per le quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile, la garanzia è operante esclusivamente per morte e/o lesioni personali gravi o gravissime così come disciplinate dall'art. 583 del Codice penale.

M. Danni a terzi derivanti da animali

Per le attività agrituristiche si precisa che la copertura assicurativa è estesa ai danni derivanti dalla proprietà o il possesso di animali domestici, da cortile e di altri animali facenti parti di "fattorie didattiche".

La copertura assicurativa è estesa alla proprietà di allevamenti in genere di animali, compresi gli alveari.

Sono esclusi i danni derivanti da attività di maneggio e attività equestri in genere.

La garanzia è prestata con una Franchigia di euro 500,00 con il limite di risarcimento di euro 250.000,00 per Sinistro e anno assicurativo.

SEZIONE CYBER RISK

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RISCHI INFORMATICI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia*, alle condizioni tutte della presente sezione, si obbliga a risarcire/ tenere indenne l'*Assicurato* per:

A. Ripristino dei Dati

La *Compagnia* risarcisce le spese sostenute dall'*Assicurato*, a seguito di un *attacco informatico*, per:

- ripristinare i *Dati* riportandoli nella condizione in cui si trovavano immediatamente prima dell'attacco stesso;
- ripristinare l'accesso al *sistema informatico*;
- decontaminare il *sistema informatico* dal *malware*;
- i servizi di pronto intervento informatico forniti dal *service provider*;
- le attività di *esperti* nominati direttamente dalla *Compagnia* e/o dal *service provider*.

L'*assicurazione* è operante per i *sinistri* accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

B. Violazione della privacy e violazione di dati confidenziali

B.1 La *Compagnia* risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato*, a seguito di un *attacco informatico*, per:

- le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'*evento assicurato* in riferimento ad una *richiesta di risarcimento* relativa ai successivi punti B2 e D, nonché alla garanzia aggiuntiva C - Responsabilità derivante da Attività multimediale, se operante;
- ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei *Dati* (a titolo esemplificati e non esaustivo: costi di notifica relativi ad una violazione della Privacy, ad *Organi di controllo* o ad individui);
- i servizi di monitoraggio:
 - del credito;
 - del *Furto* d'identità;
 - dei social media,per una durata massima di sei mesi dall'*evento*, previo consenso scritto della *Compagnia*;
- la *difesa legale* contro un'azione da parte di *Organi di controllo*;
- i servizi relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di *esperti*, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, previo consenso scritto della *Compagnia*.

L'*assicurazione* è operante per i *sinistri* accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

Limitatamente alle *Spese legali*, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di euro 1.000,00.

B.2 La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e *Spese legali*) a seguito di una *richiesta di risarcimento*, anche da parte di *prestatori di lavoro*, determinata da:

- un danno a
- un *Furto* di
- un accesso non autorizzato a
- una divulgazione a *terzi* non autorizzati di

dati sensibili e/o *Dati personali* contenute nel sistema informatico dell'*Assicurato* stesso, direttamente in conseguenza di un *attacco informatico*.

L'*assicurazione* opera per le *richieste di risarcimento* avanzate nei confronti della *Compagnia* per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione purché relative a *eventi assicurati* verificatisi non oltre i sei mesi antecedenti alla data di effetto della polizza.

Limitatamente alle *Spese legali*, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di euro 1.000,00.

C. Estorsione Cyber

La *Compagnia* risarcisce le spese sostenute dall'*Assicurato*, a seguito di un'*Estorsione Cyber*, per:

- ripristinare i *Dati* riportandoli nella condizione in cui si trovavano immediatamente prima dell'attacco stesso;
- ripristinare l'accesso al *sistema informatico*;
- decontaminare il *sistema informatico* dal *malware*;
- i servizi di pronto intervento informatico forniti dal *service provider*;
- le attività di *esperti* nominati direttamente dalla *Compagnia* e/o dal *service provider*.

L'*Assicurato*, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, deve denunciare tempestivamente alla Polizia postale di essere vittima di *Estorsione Cyber* e non deve portare a conoscenza di alcuna persona, con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto, l'esistenza della presente assicurazione.

L'*assicurazione* è operante per i *sinistri* accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

D. Violazioni della sicurezza della Rete

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e *Spese legali*) a seguito di una *richiesta di risarcimento* da parte di *terzi* per:

- un danno o un *Furto* subito dal *sistema informatico* di terzi;
- un attacco D.o.S. subito dal *sistema informatico* di terzi;
- un danno ai beni di terzi;

causato direttamente da un *atto doloso* o da un *malware* che abbia colpito il *sistema informatico* dell'*Assicurato*, e che l'*Assicurato* stesso non abbia potuto contrastare.

L'*assicurazione* è operante per le *richieste di risarcimento* avanzate nei confronti della *Compagnia* per la prima volta durante il

periodo di efficacia dell'assicurazione purché relative a *eventi assicurati* verificatisi non oltre i sei mesi antecedenti alla data di effetto della polizza.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di euro 1.000,00.

Art. 2 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- a) le *richieste di risarcimento* conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della predetta polizza, anche se non notificati ad altri assicuratori;
- b) i danni causati con dolo dell'Assicurato e/o dei *dirigenti e amministratori*;
- c) le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza del *sistema informatico*;
- d) i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli *Outsourcing provider*;
- e) i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di *Terrorismo*, guerra;
- f) i danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo il *Sinistro* non abbia alcuna relazione con suddetti eventi;
- g) i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
- h) i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
- i) i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il *sistema informatico*, da qualunque causa determinato;
- j) i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del *sistema informatico* a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- k) i danni dovuti a utilizzo di *software* illegale o privo di licenza;
- l) i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione del *sistema informatico* che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- m) i danni dovuti a un *errore di programmazione*;
- n) il pagamento di multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- o) il rimborso di riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una *Estorsione cyber*;
- p) i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- q) i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'*Outsourcing provider*;
- r) i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del *sistema informatico*;
- s) i danni dovuti a decesso, lesioni fisiche e danni a *Cose*;
- t) i danni derivanti da *Furto*, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali, salvo quanto previsto al punto B2 dell'articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione;
- u) le *richieste di risarcimento* avanzate da o per conto di:
 - 1. un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'Assicurato;
 - 2. società controllate dall'Assicurato;
 - 3. un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo;
 - 4. una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;
 - 5. un soggetto giuridico in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario;
 - 6. qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto;
- v) i danni relativi a servizi che un *Outsourcing provider* ha subappaltato a terzi;
- w) i danni dovuti a errore umano di un *Outsourcing provider*;
- x) i danni relativi a responsabilità contrattuali;
- y) i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio descritto o illustrato tramite l'attività multimediale;
- z) i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web che non richiedano la registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web non direttamente controllati dall'Assicurato;
- aa) i danni derivanti da mancata rimozione di contenuti da siti o pagine web direttamente controllati dall'Assicurato a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi;
- bb) i danni derivanti da errori, omissioni o negligenza nell'esercizio dell'attività.

Art. 2.1 - Esclusioni - Rischio informatico

L'assicurazione non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- o) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- p) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- q) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- r) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- s) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- t) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
- u) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).

Art. 3 - Franchigia

L'assicurazione è prestata previa applicazione della *Franchigia* indicata per ogni garanzia per singolo *evento assicurato*. Qualora, in caso di *Sinistro*, vengano coinvolte per il medesimo evento assicurato più garanzie, verrà applicata la *Franchigia* maggiore fra quelle previste, salvo quando previsto per la garanzia aggiuntiva A – Danni da interruzione dell'attività, per la quale opera la *Franchigia* temporale ivi riportata. Per qualsiasi risarcimento corrisposto dalla *Compagnia* direttamente a un *Terzo*, l'Assicurato deve rimborsare alla *Compagnia* stessa l'importo della *Franchigia* operante.

Art. 4 - Limite di indennizzo/risarcimento

Il *Massimale* indicato nella *Scheda di Polizza* rappresenta il massimo esborso della *Compagnia* per *Sinistro* e per anno assicurativo. La *Compagnia* non è tenuta a pagare somma superiore ai limiti di risarcimento/*Indennizzo* indicati per ciascuna garanzia nelle presenti norme.

Art. 5 - Fusione e acquisizione.

L'Assicurato deve, entro 30 giorni, comunicare alla *Compagnia*:

- la fusione con altro soggetto fisico o giuridico;
- l'acquisizione della maggioranza da parte di altro soggetto fisico o giuridico

avvenuta durante il periodo di assicurazione.

La mancanza di tale comunicazione può comportare la perdita all'*Indennizzo/risarcimento*.

L'Assicurato è altresì tenuto a corrispondere alla *Compagnia* l'eventuale supplemento di *Premio* che la *Compagnia* stessa dovesse richiedere, sulla base della eventuale maggiore esposizione, per il periodo a partire dalla data della fusione o acquisizione sino al termine del periodo di assicurazione.

Art. 6 - Outsourcing provider

Qualsiasi *evento assicurato* la cui origine derivi da un *Outsourcing provider*, viene considerato assicurato, se non altrimenti escluso, come se tale evento avesse origine dal *sistema informatico* dell'Assicurato.

Art. 7 - Massimale - Pluralità di Eventi Assicurati

Una pluralità di *eventi assicurati*, aventi tutti la stessa causa prima, viene considerata come fosse un unico *evento assicurato*, con data di accadimento pari alla data di accadimento del primo evento della serie.

Art. 8 - Fatturato - Tolleranza

Il *Premio* della presente sezione è determinato sulla base del valore di *fatturato* indicato nella *Scheda di Polizza*.

All'atto della stipula della *polizza* tale valore deve corrispondere al *fatturato* conseguito dall'Assicurato nell'ultimo esercizio finanziario come riportato nel bilancio approvato.

Per ogni periodo di assicurazione successivo alla stipula della *polizza*, l'Assicurato è esonerato dal dichiarare il valore del *fatturato* conseguito nell'ultimo esercizio finanziario purché tale valore non risulti superiore al 20% rispetto a quello indicato nella *Scheda di Polizza*.

Solo qualora il valore risulti superiore al 20% l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla *Compagnia* entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio e la *Compagnia* stessa, a seguito di tale comunicazione provvede ad emettere atto di variazione adeguando il *Premio* relativo al periodo di assicurazione in corso e determinando il nuovo *Premio* di rinnovo. La differenza di *Premio* per il periodo di assicurazione in corso deve essere pagata alla *Compagnia* entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della *Compagnia*.

Se l'Assicurato omette di effettuare la comunicazione di cui sopra o di pagare il *Premio* in aumento previsto per il periodo di assicurazione in corso, in caso di *Sinistro* la *Compagnia* risarcisce il danno in proporzione fra il valore del *fatturato* indicato nella *Scheda di Polizza* maggiorato del 20% ed il valore del *fatturato* accertato.

La *Compagnia* ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

GARANZIE AGGIUNTIVE

(valide se richiamate nella *Scheda di Polizza*)

A. Danni da interruzione di attività

La *Compagnia* indennizza l'Assicurato delle perdite che possono derivargli dall'interruzione totale o parziale dell'attività dovuta all'indisponibilità del *sistema informatico* dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un *attacco informatico*.

L'importo della diaria assicurata riportata in *Scheda di Polizza* verrà corrisposto per ogni giorno di inattività totale, per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la diaria si intende ridotta in proporzione.

L'assicurazione è prestata con il limite di 180 giorni per *Sinistro* ed anno assicurativo previa applicazione di una *Franchigia* temporale di 12 ore per ciascun *evento assicurato*.

In caso di *Sinistro*, si procede alla liquidazione dell'*Indennizzo* determinando:

- il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del *sistema informatico* riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al *Sinistro*;
- per quanti giorni la diaria sia dovuta per intero;
- per quanti giorni la diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Dall'ammontare sopra definito si detrae, per singolo *Sinistro*, un importo pari alla diaria moltiplicato per il numero di ore di *Franchigia* temporale sopra indicato.

L'assicurazione è operante per i *sinistri* accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

B. Danno reputazionale

La *Compagnia* risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per avvalersi di esperti direttamente nominati dalla *Compagnia* e/o dal *service provider* che, a seguito di un *attacco informatico*, gestiscano la tutela dell'immagine e della reputazione dell'*Assicurato* stesso nel periodo immediatamente successivo, ma non oltre 7 giorni, alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data dell'evento.

L'assicurazione è operante per i *sinistri* accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di euro 1.000,00.

C. Responsabilità derivante da attività multimediale

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e *Spese legali*) a seguito di una *richiesta di risarcimento* per:

- diffamazione o danno reputazionale;
- violazione della proprietà intellettuale;
- violazione o interferenza del diritto alla privacy;

in conseguenza dell'attività multimediale dell'*Assicurato* stesso.

L'assicurazione è operante per le *richieste di risarcimento* avanzate nei confronti della *Compagnia* per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione purché relative a *eventi assicurati* verificatisi non oltre i sei mesi antecedenti alla data di effetto della polizza.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di euro 1.000,00.

D. PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standards)

La *Compagnia* risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per:

- remunerare l'attività di un esperto nominato direttamente dalla *Compagnia* e/o dal *service provider* che indaghi su una violazione dei *Dati* relativi a carte di credito, di debito o carte prepagate;
- ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS;
- emettere nuovamente carte di credito, di debito o carte prepagate;

a causa di una violazione dello standard PCI-DSS dovuta ad un *attacco informatico*.

L'assicurazione è subordinata alla condizione che l'*Assicurato* sia in possesso, al momento del *Sinistro*, di una certificazione PCI DSS in corso di validità.

L'assicurazione è operante per i *sinistri* accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di euro 1.000,00.

E. Cyber-crime

La *Compagnia* risarcisce l'importo illegalmente sottratto da un *Terzo* all'*Assicurato* tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:

- diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'*Assicurato*;
- alterazione dei *Dati* nel *sistema informatico*;

sempre che non sia possibile il recupero tali importi.

L'*Assicurato*, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, deve denunciare tempestivamente alle autorità di polizia il fatto e non deve portare a conoscenza di alcuna persona, con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto, l'esistenza della presente assicurazione.

L'assicurazione è operante per i *sinistri* accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

L'assicurazione è prestata sino del limite di risarcimento indicato nella *Scheda di Polizza* per *Sinistro* ed anno assicurativo previa applicazione di una *Franchigia* per ciascun evento indicata nella *Scheda di Polizza*.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla *Compagnia* a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di *Sinistro*: 045.8290557,

mail per invio nuove denunce di *Sinistro*: denunce@ARAG.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *Sinistro* 045.8290449.



TUTELA LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* assicura le *Spese legali*, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente *Polizza*.

Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato.

Sono inoltre garantite le *Spese legali* anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione.

Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per *Sinistro*.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato. Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al *Sinistro*, al *Premio* e/o alla *Polizza*.

La *Compagnia* e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Art. 2 - Insorgenza del Sinistro

Ai fini del presente contratto, per insorgenza del *Sinistro* si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un danno erariale.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del *Sinistro* si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

Si considerano come unico *Sinistro*, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico *Sinistro*, la garanzia viene prestata con un unico *Massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del *Sinistro* il *Massimale* risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.

La prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di effetto dell'Assicurazione, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto dell'Assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente *Polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una garanzia assicurativa precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la garanzia precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con la presente Assicurazione. Sarà pertanto onere dell'Assicurato in sede di denuncia di *Sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *Polizza* precedente di Tutela legale.

Art. 3 - Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i *Sinistri* che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali;
- nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti, in materia amministrativa, fiscale, tributaria, per l'impugnazione delle delibere condominiali e per vertenze con istituti ed enti pubblici previdenziali.

Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e social e media network, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

Art. 4 - Assicurati

Le Prestazioni di cui all'art. 1 vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- **Per le società di persone:** il *Contraente*, i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività;
- **Per le società di capitale:** il *Contraente*, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati. La tutela dei diritti di amministratori diversi dal legale rappresentante, sindaci, revisori, membri dell'Organismo di vigilanza, RSPP, procuratori speciali e responsabile privacy se non dipendente, è garantita solo qualora sia stata acquistata la condizione aggiuntiva e pagato il relativo *Premio* aggiuntivo.
- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il *Contraente*, il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del *Contraente*.

Art. 5 - Ambito di operatività del contratto

Le seguenti prestazioni vengono garantite agli Assicurati per *Sinistri* avvenuti nell'ambito dell'attività d'impresa assicurata, come esercitata e descritta in Polizza, anche in qualità di utenti del web e di social e media network.

Le prestazioni della linea di prodotto e delle condizioni aggiuntive acquistate operano anche in relazione alla sede legale e alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa assicurata purché espressamente indicate in Polizza e corrisposto il relativo *Premio*.

Art. 6 - Prestazioni garantite

Gli oneri previsti dall'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono garantiti per i *Sinistri* relativi a:

MODULO DIFESA PENALE

1. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.

2. **Difesa penale per delitti dolosi**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ne hanno conoscenza, la *Compagnia* anticiperà all'Assicurato le *Spese legali* fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la *Compagnia* richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG, nella qualità, la copia della sentenza.

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

3. **Pacchetto sicurezza.**

La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a euro 250,00 (duecentocinquanta), per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

- **D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09** in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, esclusivamente per le attività svolte presso il *Contraente*. Le prestazioni valgono anche qualora il *Contraente* che sia Assicurato, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committenne dei lavori.
- **D. Lgs. n. 193/07** in materia di **Sicurezza alimentare**.
- **D. Lgs. n. 152/06** in materia di **Tutela dell'ambiente**. Le prestazioni valgono anche per i fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente.

- **Tutela della Privacy (Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale integrativa e vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali).**

Le garanzie coprono il *Contraente* che sia assicurato, titolare del trattamento. Viene garantito anche il Responsabile della Privacy purché dipendente del *Contraente*.

Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui al Regolamento UE 2016/679.

Oltre a quanto previsto dal presente comma per l'Ambito Sicurezza, le garanzie in materia di Privacy valgono anche per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.
Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all' Art.8 - Esclusioni lettera i);
2. sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile. La presente garanzia opera in parziale deroga all' Art.8 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando previsto, a effettuare la notifica all'Autorità Garante.

- **D. Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti.**

La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il *Sinistro* insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende ai *Sinistri* insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

MODULO DIFESA CIVILE

1. Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 200,00 (duecento).**
Sono comprese a maggior precisazione anche le seguenti vertenze contrattuali relative:
 - all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
 - alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web;
 - alla fornitura del servizio gestione del sito web del *Contraente*;
 - alla registrazione del dominio web del *Contraente*.

La prestazione vale esclusivamente a favore del *Contraente*.
2. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del *Sinistro* coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. **La prestazione vale esclusivamente a favore del *Contraente*.**
3. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal *Contraente*. **La prestazione vale esclusivamente a favore del *Contraente*.**
4. Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate. La prestazione opera con **il limite di euro 10.000,00 (diecimila) per *Sinistro* e vale esclusivamente a favore del *Contraente*.**
5. Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il *Contraente*. **La prestazione vale esclusivamente a favore del *Contraente*.**
6. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di Terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del *Terzo*, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'*Assicurato* su pagine web e su social e media network.
7. Ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate. Sono escluse le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. **La prestazione vale esclusivamente a favore del *Contraente*.**

Art. 7 - Fallimento, concordato preventivo, liquidazione, alienazione, trasformazione dell'azienda o modifica dell'attività

Alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la *Compagnia* è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai sinistri già in trattazione.

Il contratto si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione del *Contraente*. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l'obbligo della *Compagnia* al rimborso del *Premio* pagato e non goduto. Il *Contraente*, in caso di alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in *Polizza*, deve darne immediata notizia alla *Compagnia*. In caso di alienazione dell'azienda i diritti e gli obblighi del *Contraente* si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del *Premio* successivo alla alienazione non dichiara alla *Compagnia*, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla *Compagnia* i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Art. 8 - Esclusioni

L'*Assicurazione* non opera per *Sinistri* relativi:

- a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- b) alla materia fiscale o amministrativa;
- c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di *Terrorismo*, atti di vandalismo, *Terremoto*, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'*Assicurato*, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- g) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il *Contraente*;
- h) alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- i) a fatti dolosi delle persone assicurate;
- j) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- k) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- l) a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dell'*Assicurato* nell'esercizio della sua attività;
- m) alla compravendita o alla permuta di immobili;
- n) ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'*Assicurato* operi nell'Edilizia;
- o) all'affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
- p) alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- q) all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- r) a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- s) all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- t) all'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
- u) a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- v) a vertenze con la *Compagnia*;
- w) all'adesione ad azioni di classe (class action).

Art. 9 - Coesistenza di copertura di Responsabilità civile

Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità civile dell'*Assicurato*, la presente garanzia assicurativa nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio ovvero dopo l'esaurimento del *Massimale* dovuto per la garanzia di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

In tutti gli altri casi la presente garanzia assicurativa nei limiti del *Massimale*, delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera a primo rischio.

GARANZIE AGGIUNTIVE

(valide se richiamate nella *Scheda di Polizza*)

A. OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE

La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in *Polizza*.

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000,00 (mille).

Sono escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

B. RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA

La prestazione opera esclusivamente per i procedimenti tributari e fiscali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. La prestazione opera a favore del *Contraente* che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.

Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.

C. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei Conti nei confronti dell'*Assicurato*.

La prestazione opera qualora il giudizio si concluda con:

- sentenza di condanna per colpa grave,

- archiviazione di rito, archiviazione per mancanza di danno o nel caso in cui lo stesso sia venuto meno, o sentenza di non doversi procedere, salvo il caso in cui siano contestate all'Assicurato condotte di natura dolosa;
- sentenza di assoluzione per colpa lieve o comunque per carenza di colpa grave, anche con compensazione delle *Spese legali*, nei casi in cui l'Ente Pubblico di appartenenza opponga rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle *Spese legali*;
- sentenza di assoluzione per definitivo proscioglimento, nei casi in cui l'Ente Pubblico di appartenenza opponga rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle *Spese legali* per conflitto di interessi.

In tutti gli altri casi la prestazione non opera.

La *Compagnia* non anticiperà alcuna somma nel corso del procedimento e rimborserà le spese di difesa sostenute in caso di archiviazione o quando la sentenza sia passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ne ha conoscenza. Nel caso in cui le *Spese legali* siano liquidate in sentenza, la *Compagnia* rimborserà l'importo nei limiti indicati nella stessa.

D. SPESE DI RESISTENZA

La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera:

- a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del *Massimale* dovuto per la garanzia di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
- in primo rischio nel caso in cui la garanzia di Responsabilità civile:
 1. non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla *Franchigia* prevista dalla Polizza;
 2. non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato;
 3. non esista.

Qualora sia esaurito il *Massimale* relativo alla garanzia Responsabilità civile, se operante, la prestazione opera per le spese successive.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- l'Assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le *Spese legali* per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'Assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al *Terzo* con un esborso inferiore al *Massimale* di Polizza, o per violazione del patto di gestione lite;
- il *Sinistro* sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

La copertura non è prevista per le *Spese legali* e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile.

L'operatività della presente condizione aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della *Compagnia* di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del *Sinistro*.

La prestazione opera in deroga all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.

E. RETROATTIVITA'

In deroga all'art. 2 - Insorgenza del *Sinistro*, la prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad 1 (uno) anno anteriormente alla data di effetto del contratto.

In caso di acquisto della condizione aggiuntiva "Responsabilità amministrativa" la retroattività opera anche per la difesa in procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti.

Quanto sopra purché l'Assicurato abbia conoscenza del *Sinistro* successivamente alla data di effetto della Polizza.

La difesa penale o la difesa avanti la Corte dei Conti relative ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza non sono oggetto di copertura.

Qualora il *Contraente*, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo *Premio* per una Polizza di Tutela legale che preveda la denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla *Compagnia* presso la quale era precedentemente assicurato.

Qualora un *Sinistro* sia coperto da altra Polizza sottoscritta dal *Contraente* con la *Compagnia* per il medesimo rischio, la presente condizione aggiuntiva non è operativa.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI E ALLA SEZIONE FURTO

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché, limitatamente alla Sezione Furto, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose eventualmente rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; le spese relative sono a carico della *Compagnia* secondo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile; il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- b) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia* entro 6 (sei) giorni – ridotti a 48 (quarantotto) ore relativamente alla Sezione Furto - da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile;
- c) per i danni causati da *Incendio* presumibilmente doloso, *Esplosione*, *Scoppio*, *Furto*, *Estorsione*, *scippo*, *Rapina*, *atti vandalici* e dolosi, fare, nei 10 (dieci) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere tempestivamente trasmessa alla *Compagnia*;
- d) conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino alla avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto alla corresponsione di alcuna indennità;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e/o danneggiate, presenza di eventuali testimoni, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del *Sinistro* con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Per i soli danni relativi alla Sezione Furto, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve altresì:

- f) denunciare tempestivamente la sottrazione di *Titoli di credito* anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- g) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per questo, diritto alla corresponsione di alcuna indennità;
- h) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi e presentare, a richiesta della *Compagnia*, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al *Sinistro*.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo *Rischio* coesistono più Assicurazioni, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono dare comunicazione a ciascun assicuratore.

In caso di *Sinistro* il *Contraente* e/o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo la *Polizza* autonomamente considerata. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo la propria *Polizza*, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o persone da queste designate; oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *Rischio* e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 – Obblighi in caso di *Sinistro* – delle presenti Norme;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui al successivo Art. 1 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle Norme relative alla sezione Incendio ed altri danni ai beni;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente articolo 3 - Procedura per la valutazione del danno, delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 7 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la *Compagnia* può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata o importi superiori a quelli indicati alla voce "*Limite di indennizzo*".

Art. 8 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Art. 1 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ciascuna *Partita*, secondo i seguenti criteri:

▪ Fabbricato o Rischio locativo

Si stima:

- la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il *Fabbricato*, escludendo soltanto il valore dell'area;
- il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

▪ Contenuto ad eccezione dei Beni di valore, Preziosi e Valori

Si stima:

- il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali oppure equivalenti per rendimento economico e funzionalità anche estetica, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio nonché degli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'*Assicurato*;
- il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui al punto b) al costo di riparazione o di rimpiazzo deducendo il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

▪ Beni di valore, Preziosi, veicoli

Si stima il valore di mercato al momento del *Sinistro*, tenendo conto del deprezzamento in relazione al grado di vetustà, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore commerciale dei beni assicurati il valore commerciale dei beni illesi, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Per le Collezioni, la *Compagnia* corrisponde l'*Indennizzo* dovuto esclusivamente per i pezzi danneggiati o distrutti senza tenere in considerazione qualsiasi eventuale deprezzamento della Collezione medesima.

▪ Titoli di credito:

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la *Compagnia*, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

- L'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'Indennizzo percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

▪ Supplemento di indennità

Per i beni per i quali l'assicurazione è stipulata a valore a nuovo si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato come sopra indicato determina l'Indennizzo complessivo calcolato in base al valore a nuovo.

Agli effetti dell'assicurazione parziale, tale supplemento di indennità, qualora la Somma assicurata confrontata con il valore a nuovo risulti:

- 1) superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
- 2) inferiore, ma superiore al valore al momento del Sinistro (art. 1907 del Codice Civile), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza Somma assicurata meno valore al momento del Sinistro e la differenza valore a nuovo meno valore al momento del Sinistro;
- 3) uguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, non viene riconosciuto.

Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Agli effetti dell'Indennizzo resta convenuto che in nessun caso può essere indennizzato per ciascuna cosa danneggiata importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base ai precedenti punti. La Compagnia rinuncia all'applicazione del disposto del presente comma per macchinari, attrezzature e arredamento assicurati nel "Contenuto", per i quali siano trascorsi meno di 18 mesi tra la data del loro acquisto e quella del Sinistro.

Il pagamento del supplemento di indennità riguarda solo Fabbricati Contenuto relativi a Strutture ricettive in stato di attività. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si tiene conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio Italiano, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2 - Assicurazione parziale (operante solo per la forma a "valore a nuovo")

Se dalle stime fatte con le norme del precedente Art. 1 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

Non si terrà conto del maggior valore delle cose rispetto alle somme assicurate, sempreché questo maggior valore si mantenga entro i limiti del 10% delle somme assicurate.

Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per l'eccedenza rispetto al 10%.

In ogni caso, se l'ammontare del Danno liquidabile risulti non superiore a euro 25.000,00, l'Indennizzo viene corrisposto a Primo rischio assoluto senza l'applicazione della Regola proporzionale.

Art. 3 - Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto all'articolo 8 - Pagamento dell'indennizzo delle "Norme relative alla Sezione Incendio ed altri danni ai beni e alla Sezione Furto", sarà applicato a ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

A tale scopo, i Periti incaricati provvederanno a redigere, per ciascuna Partita, un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti dunque ad eventuale conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Compagnia a titolo di indennità per il Sinistro.

Art. 4 - Compensazione tra partite

A parziale deroga di quanto previsto dai precedenti Artt. 1 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e Art. 2 - Assicurazione parziale, si conviene che se la Somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la Partita stessa, la Somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite che abbiano un tasso di Premio eguale od inferiore per le quali, secondo l'art. 1907 del Codice Civile vi sia insufficienza di Assicurazione.

Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione, colpite o non dal Sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio;
- la compensazione potrà aver luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

Art. 5 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha la facoltà di richiedere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.

Il pagamento dell'anticipo viene effettuato dopo 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia del *Sinistro*, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non può comunque essere superiore ad euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del *Sinistro*.

La determinazione dell'acconto viene effettuata come se la condizione "valore a nuovo" non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento della suddetta indennità, l'Assicurato può ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che viene determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'*Indennizzo*.

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE FURTO

Art. 1 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del *Sinistro* o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del *Sinistro*.

Art. 2 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla *Compagnia* appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della *Compagnia*, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla *Compagnia* l'intero importo riscosso a titolo di *Indennizzo* per le cose medesime. Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'*Indennizzo* riscosso dalla *Compagnia* per le stesse, o di farle vendere.

In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'*Indennizzo* a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*Indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di denuncia del *Sinistro*, la *Compagnia* è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del *Sinistro*. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla *Compagnia* le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della *Compagnia* di rifiutare l'abbandono pagando l'*Indennizzo* dovuto.

Art. 3 - Titoli di credito

Valgono le medesime condizioni previste all'Art. 1 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle Norme relative alla sezione Incendio ed altri danni ai beni.

Art. 4 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro

In caso di *Sinistro* le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di *Indennizzo*, nonché il valore complessivo dichiarato per i beni assicurati nella forma a *Primo rischio assoluto*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di *Premio*. Qualora a seguito del *Sinistro* stesso la *Compagnia* decidesse invece di recedere dall'*assicurazione* si farà luogo al rimborso del *premio* imponibile non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

Su richiesta del *Contraente* e/o dell'Assicurato e previo consenso della *Compagnia*, dette somme, limiti e valore complessivo, possono essere reintegrate nei valori originari; il *Contraente* corrisponde il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della *Compagnia* di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato/Contraente in caso di *Sinistro* deve darne avviso all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure alla *Compagnia*, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile). Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del *Sinistro* di cui il *Contraente* o l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*, successivamente a lui pervenuti.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 Codice Civile).

Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La *Compagnia* assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del *Massimale* stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

La *Compagnia* rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'*Assicurato*, nel comune interesse del buon esito della causa, entro il limite previsto dall'art. 1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese sono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 3 - Denuncia dei sinistri R.C.O. - Obblighi dell'Assicurato

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte dell'Autorità competente a norma della legge infortuni.

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE CYBER RISK

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

L'*Assicurato*, al fine di consentire la piena operatività della polizza, deve:

a) contattare immediatamente il Service Provider DXC ai seguenti numeri, **attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7:**

telefonando dall'Italia: numero verde 800 569678

telefonando dall'estero: +39 06 41722556

L'*Assicurato* deve inoltre:

- fornire prova dell'*evento assicurato*;
- adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'*evento assicurato*;
- fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del danno;
- conservare e mettere a disposizione della *Compagnia* e/o del Service Provider l'*hardware*, il *software* e i *Dati* colpiti dall'*evento assicurato*;
- rispettare tutte le raccomandazioni fornite dalla *Compagnia* e/o dal service provider.

Qualsiasi contatto con il Service Provider ai numeri sopra indicati, che si riferisca ad una polizza non in regola con il pagamento del *Premio* può comportare la fatturazione all'*Assicurato* delle spese sostenute dal Service Provider stesso per conto della *Compagnia*.

Il diritto al risarcimento decade qualora l'*Assicurato*, in caso di *evento assicurato*, non abbia preso contatto con il *service provider*.

- b) comunicare alla *Compagnia*, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi *richiesta di Risarcimento* avanzata nei suoi confronti;
- c) comunicare alla *Compagnia*, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi circostanza che possa dare origine a una *richiesta di Risarcimento* e/o ad un *Sinistro*,
- precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una *richiesta di Risarcimento*;
 - fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima del potenziale danno.

La *Compagnia*, laddove le circostanze comunicate siano sufficientemente dettagliate, considera qualsiasi *richiesta di Risarcimento* che tragga origine da tali circostanze come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'*Assicurato* ha trasmesso alla *Compagnia* la predetta comunicazione di circostanze.

- d) comunicare alla *Compagnia*, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi *Sinistro*;
- e) comunicare alla *Compagnia*, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, qualsiasi intenzione formalizzata da un *Terzo* di ritenerlo responsabile di un *evento assicurato*.

L'*Assicurato* deve altresì

- fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del *Sinistro*;
- avvalersi degli avvocati indicati dalla *Compagnia*;
- consentire alla *Compagnia* l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.

L'*Assicurato* non deve ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi *richiesta di Risarcimento* senza il preventivo consenso scritto della *Compagnia*.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 2 - Gestione delle Richieste di risarcimento

Qualora l'*Assicurato* rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dalla *Compagnia* e scelga di impugnare o proseguire i procedimenti legali in relazione ad una *richiesta di Risarcimento* e/o di un *evento assicurato*, l'obbligo risarcitorio della *Compagnia* per detta *richiesta di Risarcimento* e/o *evento assicurato* non potrà eccedere l'ammontare con il quale la *richiesta di Risarcimento* e/o l'*evento assicurato* avrebbero potuto altrimenti essere definiti, inclusi costi e spese maturate con il suo consenso sino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare del *Massimale* indicato nella *Scheda di Polizza*.

Nel caso in cui una *richiesta di Risarcimento* risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, la *Compagnia* e l'*Assicurato* si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente polizza. Sulla base di questo accordo la *Compagnia* rimborserà costi e spese per la parte della perdita assicurata.

Qualsiasi somma pagata dalla *Compagnia* in base alla presente polizza sarà restituita alla *Compagnia* stessa da parte dell'*Assicurato* in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest'ultimo risulti non aver diritto alla copertura assicurativa.

Art. 3 - Pagamento del Risarcimento/indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento del *Risarcimento/indennizzo* entro 30 giorni, salvo il caso in cui vi sia impugnazione del verbale peritale.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro* è facoltà della *Compagnia* richiedere il documento di chiusura

istruttoria attestante che non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di polizza.

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento del *Risarcimento/Indennizzo* anche in mancanza di chiusura istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla *Compagnia*, maggiorato degli interessi legali, se il *Risarcimento/Indennizzo* non risulti dovuto.

Art. 4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il *Risarcimento/Indennizzo* liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 5 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la *Compagnia* rileva la non risarcibilità/indennizzabilità di un danno ai sensi di polizza, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto al *Risarcimento/Indennizzo*.

Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto al *Risarcimento/Indennizzo*.

Art. 7 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di *richiesta di Risarcimento* e/o di evento assicurato, il *Contraente* o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di esso il *Risarcimento/Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 1 - Termini di denuncia del Sinistro e fornitura dei mezzi di prova

L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla *Compagnia* e/o ARAG qualsiasi *Sinistro* nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

La denuncia del *Sinistro* deve pervenire alla *Compagnia* e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della *Compagnia*, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

L'Assicurato deve informare immediatamente la *Compagnia* in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, la *Compagnia* non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *Sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 2 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La *Compagnia* e/o ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica alla *Compagnia* e/o ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla *Compagnia* di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 5 per la trattazione giudiziale.

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione e della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da ARAG.

La *Compagnia* e/o ARAG non sono responsabili dell'operato dei Consulenti Tecnici.

Art. 3 - Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del *Contraente/Assicurato*. In quest'ultimo caso, se necessario, la *Compagnia* indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La *Compagnia* e/o ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

Art. 4 - Disaccordo con la Compagnia e conflitto di interesse

In caso di disaccordo in merito alla gestione del *Sinistro* tra l'*Assicurato* e ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la *Compagnia* e/o ARAG.

Art. 5 - Recupero di somme anticipate dalla Compagnia

Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'*Assicurato* dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 1, ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del *Terzo*.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351 1 (20 linee)

Fax 02 5520360 – 5351461

www.helvetia.it – PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,

C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476

Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,

Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2

G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757

del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031